

XVI legislatura

**A.S. 1790-B:
"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)"**

Edizione provvisoria

Dicembre 2009
n. 62



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato il dott. Antonio Gai nell'ambito di uno
stage di studio presso il Servizio Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Il presente lavoro è stato redatto prima della pubblicazione dello stampato Senato A.S. 1790-B.

INDICE

PREMESSA	3
<i>Articolo 2 (Disposizioni diverse).....</i>	<i>3</i>
Commi 6, 7 e 8	3
Comma 12	6
Comma 23	7
Comma 24	8
Comma 38	11
Comma 52	12
Commi 53 - 56	12
Commi 62 - 63	15
Commi 66 - 70	17
Commi 71 - 75	21
Commi 76 - 91	25
Commi 92 - 104	28
Comma 105	33
Commi 106 - 126	34
Commi 127 e 128	49
Comma 129	51
Commi 130 - 135	53
Commi 136 - 140	58
Commi 141 - 147	61
Commi 148 - 151	63
Commi 153 - 155	66
Commi 156 e 157	67
Comma 158	72
Comma 159	72
Comma 160	74
Commi 161 - 182	75
Commi 183 - 188	83
Commi 189 - 197	86
Comma 198	98

Commi 200 e 201	101
Comma 202	104
Commi 203 - 205	106
Commi 206 - 210	108
Comma 211	112
Commi 212-215	113
Commi 216 - 227	118
Comma 228	129
Commi 229-230	132
Comma 231	135
Commi 232 - 234	136
Comma 235	138
Comma 236	140
Commi 237 e 238	141
Comma 239	142
Comma 240	143
Commi 241 - 243	144
Commi 250 e 251	148

PREMESSA

Vengono esaminate, come di consueto, le sole norme aggiunte o modificate da parte dell'altro ramo del Parlamento, ove rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 2

(Disposizioni diverse)

Commi 6, 7 e 8

I commi in esame recepiscono per intero i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009, recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta nonché di trasferimenti erariali ai comuni.

Nello specifico si evidenzia che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 168 del 2009 citato sono vigenti a decorrere dal 24 novembre 2009 e che in particolare il comma 1 dell'articolo 1, che ha disciplinato la riduzione di venti punti di percentuale della misura dell'acconto IRPEF da liquidarsi entro il 30 novembre 2009, differendone il pagamento in sede di versamento a saldo nel 2010, ha già esaurito i suoi effetti in termini temporali.

Con riferimento a tali conseguenze si rinvia a quanto si dirà per il comma 251 del disegno di legge in esame, che rende salvi gli effetti

prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 168 del 2009.

Considerando invece il contenuto dei commi in questione, si evidenzia che il 6 riconosce, ai contribuenti che non hanno applicato la riduzione dell'acconto e pertanto hanno effettuato un versamento d'acconto maggiore (sulla base della normativa previgente), un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Per quanto attiene invece il comma 7 vi è l'obbligo, a carico dei sostituti d'imposta di trattenere dagli emolumenti del mese di novembre, un acconto IRPEF ridotto, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.

Infine il comma 8 prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta, che non hanno effettuato il versamento in acconto tenendo conto della riduzione in questione, di restituire ai lavoratori le maggiori somme trattenute, nel momento della corresponsione degli emolumenti del mese di dicembre.

Detta maggiore quota restituita potrà essere recuperata dai sostituti d'imposta nelle somme a loro debito nei confronti dell'erario.

La RT non considera la norma ma, ai sensi del citato comma 251, a cui si fa rinvio, ascrive il maggior gettito di 3.716mln di euro ad incremento del fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Va quindi considerata la RT annessa al citato decreto-legge n. 168 del 2009, che stima il minor gettito per l'anno 2009 ed il corrispondente maggior gettito per l'anno 2010 a titolo di IRPEF, negli

indicati 3,716 mln di euro. Detta quantificazione si basa sui dati di autotassazione, ricavati dal modello di versamento F24, relativi al gettito derivante dal primo acconto per il 2009, che risulta esser pari a circa 7,68 mld di euro, a cui va ad aggiungersi la stima dei versamenti a titolo di secondo o unico acconto 2009 (stima effettuata dall'Osservatorio delle entrate), pari a circa 10,3 mld di euro.

Sempre utilizzando i dati di consuntivo tratti dagli F24, si ha un valore di acconto IRPEF versato nel 2008 da parte dei sostituti d'imposta (modello 730) pari a circa 417 mln di euro.

Pertanto la somma di tali valori consente di ottenere una stima dell'ammontare totale degli acconti versati per l'anno 2009, pari a circa 18.397 mld di euro.

Paramentrandolo il dato con la diminuzione di venti punti di percentuale dell'acconto da versare nel mese di novembre, si ottiene una variazione di gettito pari a 3.716 mln di euro.

Al riguardo, ai fini della verifica della quantificazione del minor gettito a titolo di riduzione dell'acconto per l'anno 2009, pari a 3.716 mln di euro ed il corrispondente maggior gettito per il solo anno 2010, si è fatto riferimento alla RT annessa al citato decreto-legge n. 168 del 2009.

Nel merito non si ha nulla da osservare in quanto la quantificazione è coerente con i dati rilevabili dalla banca-dati SINTESI, relativa alle dichiarazioni dei redditi; tuttavia, sarebbe possibile ipotizzare, per valori peraltro modesti, un piccolo sfasamento in termini di cassa per quanto concerne l'eventuale utilizzo nei primi

mesi dell'anno 2010 del credito d'imposta, maturato da parte dei contribuenti che non hanno applicato la riduzione dell'acconto¹.

Ciò è supportato dal fatto che la RT annessa al citato decreto-legge n. 168 del 2009 sembra basarsi sugli importi totali di acconto dell'IRPEF, così come risultano dai dati a consuntivo forniti dal modello di versamento unificato F24.

E' evidente che in tal caso si avrebbero effetti uguali nell'importo, ma di segno contrario nei due anni considerati: il 2009 vedrebbe una seppur minima riduzione della perdita ed il 2010 vedrebbe, per il medesimo importo, la riduzione del maggior gettito. Si tratta di punti su cui sarebbero opportuni chiarimenti.

Comma 12

La norma sostituisce il comma *2-bis* dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 concernente la disciplina del settore del commercio e aggiunge un comma all'articolo 29 del medesimo decreto. Le modifiche attribuiscono alle regioni la possibilità di condizionare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità contributiva. Si prevede inoltre la possibilità di stabilire eventuali compiti di verifica, già previsti a legislazione vigente, in capo ai comuni relativamente al medesimo Documento e ulteriori

¹ Si pensi al caso di lavoratori dipendenti con altri redditi che versano il debito d'imposta senza l'intermediazione dei sostituti d'imposta o dei centri di assistenza fiscale.

disposizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale e la sua eventuale sospensione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 23

Il comma 23 prevede che per gli anni 2010, 2011 e 2012 siano prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relativo ai contributi previsti a favore delle comunità montane e dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico, ivi prevedendosi una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. E' inoltre previsto che, con decreto del Ministero dell'interno, si provveda alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

La RT specifica che la riduzione di 10 milioni di euro viene effettuata ai fini della copertura del previsto aumento di 10 milioni per il triennio 2010-2012 della dotazione iscritta nella Tabella A, in relazione agli accantonamenti riferibili al Ministero dell'interno, da destinare alla realizzazione di iniziative di sostegno dei comuni di montagna.

L'allegato 7 reca l'indicazione dei seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Minori spese

Milioni di euro

2010	2011	2012
-10	-10	-10

Maggiori spese (Tab. A)

Milioni di euro

2010	2011	2012
10	10	10

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 24

Il comma in esame, riproducendo sostanzialmente l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 24 novembre 2009, prevede che ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 - in relazione alle modifiche dell'imposizione ai fini ICI di talune fattispecie imponibili quali i fabbricati che non vengono più considerati rurali - i comuni trasmettano al Ministero dell'interno, entro il 10 marzo 2010, un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 con riferimento all'ICI.

Si evidenzia poi che, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati ed essendo fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici

sorti sulla base del citato decreto-legge n. 168², assume rilevanza anche la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 168, in base alla quale per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'ottanta per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

Le disposizioni non sono corredate di **RT**; per quanto riguarda la RT allegata al decreto-legge n. 168 del 2009³ - che, come sopra specificato, verte sulla medesima materia - essa, con riferimento al comma 1, si limita ad affermare che la certificazione che viene richiesta ai comuni e per la quale viene individuato un termine perentorio nel 31 marzo 2010, è necessaria al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai comuni per l'anno 2009.

La medesima RT dell'A.C. 2975, in relazione al comma 2, afferma che la normativa non comporta effetti negativi per il bilancio dello Stato, richiamando la circostanza che l'assestamento per il 2009 ha provveduto ad una integrazione di 745 mln per il ristoro dovuto ai comuni rispetto alla questione in oggetto.

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame in quanto tale riveste carattere meramente procedurale, in quanto non provvede direttamente a quantificare o erogare trasferimenti per compensare le

² Cfr. articolo 2, comma 241, del disegno di legge finanziaria in esame.

³ Cfr. A.C. 2975.

minori entrate rispetto alle previsioni, ma è comunque rilevante ai fini di consentire al Ministero dell'interno di rimodulare i trasferimenti erariali ai comuni per l'anno 2009⁴.

Va segnalato infatti che dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 168 e dell'articolo 2, comma 251 del presente provvedimento è attribuita al Ministero dell'interno la facoltà di anticipare ai comuni, a titolo di acconto, nel corso del 2009, l'ottanta per cento di quanto già restituito per il 2007.

A questo proposito, la RT allegata al citato A.C. 2975 fa presente che si tratta di 745 mln già individuati attraverso l'assestamento e che, conseguentemente, la disposizione non risulterebbe onerosa per il bilancio dello Stato.

Sul punto, come già segnalato con riferimento al disegno di legge di assestamento⁵, appare in primo luogo opportuno un chiarimento in merito alle modalità di determinazione quantitativa dell'importo indicato.

Si sottolinea poi, sotto il profilo metodologico, che il reintegro dei trasferimenti ai comuni attraverso l'appostazione di risorse aggiuntive nell'assestamento e la successiva approvazione di una norma dichiarata non onerosa (in quanto sostanzialmente coperta attraverso gli stanziamenti rimpinguati con le variazioni di bilancio)

⁴ Si ricorda che il decreto-legge n. 262 aveva stimato un maggior gettito ICI a decorrere dal 2007 e crescente per gli anni seguenti, in relazione alle modifiche della tassazione di talune fattispecie imponibili quali i fabbricati ex-rurali, disponendo corrispondenti riduzioni dei trasferimenti ordinari spettanti agli enti locali. Successivamente, essendosi tale quantificazione rivelata sovrastimata, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio dei comuni, l'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007 in relazione al 2007 e l'art. 2 del decreto-legge n. 154 del 2008 hanno previsto che i comuni (anche ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno) effettuassero una certificazione volta ad accertare convenzionalmente le maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali. L'assestamento per il 2009 ha poi provveduto ad una ulteriore integrazione.

⁵ Cfr. Elementi di Documentazione n. 16, Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.

sembra configurarsi come un'operazione non in linea con la configurazione tecnico-giuridica dello strumento dell'assestamento (e dei suoi limiti ai fini di determinare correzioni dei saldi di bilancio, in senso restrittivo o espansivo) e tale comunque da determinare un'elusione dell'obbligo di copertura finanziaria per le norme di spesa.

Infine, appare opportuno chiarire se il maggior trasferimento in questione abbia natura *una tantum*, ovvero prefiguri analoghe poste di compensazione per i futuri esercizi finanziari.

Comma 38

Il comma prevede che i fondi derivanti dal decreto-legge n. 691 del 1994 (si tratta di somme stanziare per i territori piemontesi colpiti dall'alluvione del novembre 1994) e che al 1° gennaio 2010 saranno ancora nella disponibilità dei Confidi potranno essere utilizzati anche per le iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di ulteriore finalizzazione a valere su risorse già preordinate e caratterizzate da un sufficiente grado di modulabilità nel loro utilizzo.

Comma 52

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere ulteriori due commi all'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 concernente disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, prevede che in caso di vendita di beni immobili confiscati ai mafiosi, venga riconosciuto al personale delle forze armate e di polizia il diritto di opzione prioritaria sul loro acquisto. Sui medesimi beni inoltre, si stabilisce un diritto di prelazione da parte degli enti locali territorialmente competenti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 53 - 56

Il comma 53 prevede che – per favorire l'accesso al credito attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli - per l'anno 2010 sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA nei limiti di 20 milioni di euro.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di finalizzazione ulteriore a valere su risorse già esistenti e che sono utilizzate per oneri che dovrebbero presentare la necessaria modulabilità.

Il comma 54 incrementa fino a 120 mln di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, di attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per la copertura dei fabbisogni relativi ad anni precedenti a quello di competenza, senza che ciò, attraverso un aumento delle dotazioni di detto fondo, si riverberi sul bilancio statale.

Il comma 55 prevede che il CIPE destini 100 mln di euro per le necessità del settore agricolo, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, accertata l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, si rileva che, in assenza di indicazioni in ordine alla natura degli interventi per il settore agricolo che saranno finanziati dal CIPE, non sembra potersi escludere una - perlomeno parziale - dequalificazione della spesa, atteso che le risorse iscritte nel citato Fondo infrastrutture sono di conto capitale.

Il comma 56, al fine di dare attuazione ad una serie di obblighi ed adempimenti comunitari, proroga per l'anno 2010 il Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 154 del 2004, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della "finanziaria" per il 2007.

La RT fa presente che la norma si traduce nel mantenimento in bilancio, al termine dell'esercizio finanziario 2009, di somme da utilizzare nell'esercizio 2010. Dalla suddetta modifica del termine di conservazione dei residui, in deroga alla vigente disciplina contabile, conseguono effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, derivanti dalla circostanza che le risorse non

utilizzate risultano già considerate nei tendenziali di spesa dell'anno di competenza, valutabili in 20 mln di euro, in ordine ai quali si recepisce idonea compensazione a valere sulle risorse del richiamato fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Al riguardo, si osserva che lo stanziamento di cui al comma 1084 della "finanziaria" per il 2007 è limitato al 2009 e che pertanto la norma si riferisce verosimilmente ad eventuali residui di stanziamento, impedendone evidentemente l'acquisizione in economia, con effetti dunque sulla cassa e sul fabbisogno.

Commi 62 - 63

Il comma 62 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, i contributi e le provvidenze per l'editoria spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo. Inoltre, al fine di consentire la suddetta ripartizione proporzionale, l'importo di ciascuna annualità può essere rimodulato assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e indebitamento.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma ribadisce la valenza di tetto di spesa delle risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al sostegno dell'editoria.

Il comma 63 consente, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali dovute alla società Poste italiane spa per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, anziché il 1° gennaio 2010. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007, e 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (si tratta delle somme incassate a titolo di sanzioni irrogate dall'Autorità antitrust e degli avanzi di gestione delle Agenzie fiscali), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti u.p.b. del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 mln di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le somme in questione sarebbero altrimenti state destinate ad iniziative di tutela dei

consumatori ed al potenziamento dell'amministrazione finanziaria, non restando quindi acquisite al bilancio dello Stato.

Commi 66 - 70

Il comma 66 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 67 a 105 per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 67 dispone un incremento di 584 mln di euro per il 2010 e di 419 mln di euro per il 2011 del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 mln per il 2010 (diventano 105.148 mln) e a 106.884 mln per il 2011 (diventano 107.303 mln), comprensivi dell'importo di 800 mln di euro di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'importo di 466 mln di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti dall'Intesa Stato-Regioni, e al netto del finanziamento di 50 mln di euro annui per l'ospedale pediatrico

Bambino Gesù e dell'importo di 167,8 mln di euro per la sanità penitenziaria. Con successivi provvedimenti legislativi sarà assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata Intesa. Per il 2012 le risorse assicurate al SSN aumenteranno del 2,8% rispetto al livello del 2011.

La RT fornisce la seguente ricostruzione delle risorse destinate al livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato:

(milioni di euro)

Servizio Sanitario nazionale – Livello del finanziamento ordinario cui concorre lo Stato				
		2010	2011	2012
(1)	Livello di finanziamento di cui all'articolo 79, comma 1 del DL 112/2008	103.945	106.265	
(2)	Risorse per rinnovo convenzioni biennio 2006-2007 di cui all'articolo 79, comma 2 del DL 112/2008	69	69	
(3)	Risorse a seguito dell'abolizione ticket 10 euro, di cui all'articolo 81, comma 19, del DL 112/2008	400	400	
(4)	Risorse di emersione immigrati di cui all'articolo 1-ter del DL 78/2008	200	200	
(5)	Quota da erogare all'ospedale Bambino Gesù, di cui all'articolo 22, comma 6 del DL 78/2009	-50	-50	
(6)	Livello complessivo a legislazione previgente	104.564	106.884	
(7)	Incremento riconosciuto dall'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria	1.600	1.719	
(8)=(6)+(7)	Totale livello di finanziamento (per l'anno 2012, riconosciuto il 2011 incrementato del 2,8%)	106.164	108.603	111.644

Copertura dell'incremento di riconosciuto dall'intesa Stato-regioni in materia sanitaria				
(9)	Risorse di bilancio	584	419	
(10)	Economie sulla spesa di personale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 13 e 14 e dell'articolo 1, comma 4 lettera a) dell'Intesa Stato Regioni 2010-2012	466	466	466
(11)	Importo assicurato dallo Stato con successivi provvedimenti legislativi	550	834	834
(12)=(9)+(10)+(11)	Totale copertura dell'incremento riconosciuto dall'intesa Stato-regioni in materia sanitaria	1.600	1.719	1.300
(13)=(8)-(10)-(11)	Livello da ripartire tra le regioni	105.148	107.303	110.34

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Andrebbe tuttavia chiarita la vincolatività dell'impegno statale a provvedere con successivi provvedimenti legislativi *ad hoc* alla predisposizione delle ulteriori risorse necessarie (riga 11 della tabella) per garantire il livello complessivo di finanziamento del SSN fissato nella recente Intesa Stato-Regioni.

Il comma 68 autorizza il MEF a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia anticipazioni, rispetto al livello del finanziamento statale del SSN e al fine di assicurare l'erogazione anticipata di tale finanziamento, erogazione che è fissata al livello del 97% (98% per le regioni che hanno rispettato gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nell'ultimo triennio) delle somme dovute in rapporto alla quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. La restante quota del 3% (2%) verrà erogata a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla vigente legge. Il comma provvede poi a

disciplinare ulteriori aspetti tecnico-procedurali inerenti l'erogazioni in parola.

La RT illustra sinteticamente la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di anticipazioni di somme destinate comunque ad essere erogate nel corso del medesimo esercizio finanziario.

Il comma 69 aumenta da 23 a 24 mld di euro le risorse destinate al finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni è condizionata alla effettiva disponibilità delle somme in bilancio.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, in ordine alla mancata contabilizzazione di effetti sui saldi in conseguenza dell'incremento di 1 mld di euro delle risorse in esame, appare necessario che il Governo confermi il carattere meramente programmatico della disposizione, analogamente a quanto asserito dalla RT all'articolo 1, comma 796, lettera n), della "finanziaria" per il 2007, che recava un analogo, sia pur maggiore in termini quantitativi, incremento. Infatti, a tale carattere programmatico fu ricondotta la mancata indicazione di effetti sui saldi.

Il comma 70 prevede per il triennio 2010-2012 la possibilità per le regioni di utilizzare una quota delle risorse destinate ad interventi di edilizia sanitaria al fine di implementare l'attività diretta a consentire la certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie.

La RT asserisce che la norma mira al conseguimento di un obiettivo strategico di grande rilevanza, anche nella prospettiva federalista, in quanto la definizione dei costi *standard* non può prescindere dalla produzione da parte delle regioni di una contabilità affidabile.

Al riguardo, si rileva che la finalizzazione in esame non sembra agevolmente inquadrabile come spesa di investimento, il che pone problemi in ordine ad una possibile dequalificazione della spesa, atteso che le risorse utilizzate, essendo destinate all'edilizia sanitaria, sono evidentemente in conto capitale.

Commi 71 - 75

Il comma 71 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche per il triennio 2010-2012, tutte le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e

dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine, è inoltre previsto che si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

E' stabilito che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il comma 72 prevede che gli enti destinatari delle disposizioni di cui al precedente comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal citato comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, ovvero che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) fissano parametri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

Il comma 73 prevede inoltre che alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Il comma 74 stabilisce che ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a

13, del decreto-legge primo luglio 2009, n. 78, in materia di riserve per le stabilizzazioni del personale precario, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo.

La RT afferma che, trattandosi di conferma di disposizioni vigenti già introdotte per il periodo 2007-2009, alle norme in esame non sono associati nuovi effetti finanziari.

L'allegato 7 non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur premesso che il dispositivo provvede a rinnovare l'efficacia, per il triennio 2010/2012, di norme già stabilite dalla legislazione vigente, occorre però soffermarsi sulla circostanza indicata in RT per cui i risparmi già conseguiti nel detto triennio dovrebbero considerarsi già compresi nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

In proposito, infatti, da un esame puntuale della formulazione del citato comma 565 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, emerge che le misure di contenimento di cui si propone il rinnovo avrebbero dovuto trovare realizzazione espressamente "nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il triennio 2007/2009": ragion per cui, finito il triennio, l'efficacia delle citate norme ne risulterebbe di per sé esaurita.

Ne consegue che, alla luce delle considerazioni formulate, nella applicazione conforme al criterio della legislazione vigente, andrebbe fornita evidenza dei risparmi attesi per ciascun anno del triennio, ed

indicata la eventuale correzione da apportare sui saldi tendenziali di finanza pubblica⁶.

Il comma 75 stabilisce che per le regioni che risultino in squilibrio "economico" si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da 76 a 91.

Commi 76 - 91

Il comma 76 prevede ulteriori automatismi, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione, quali il blocco del *turn over* e il divieto di effettuare spese non obbligatorie.

Il comma 77 definisce il livello dello squilibrio economico (5% o inferiore, se non coperto dalla regione) in presenza del quale la regione interessata è tenuta alla presentazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario.

I commi da 78 a 82 regolano le fasi della predisposizione ed approvazione del Piano, il suo contenuto e le verifiche sull'attuazione, indicano il livello automatico dell'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF (0,30%) e dell'IRAP (0,15%),

⁶In proposito, gioca tuttavia segnalare che l'allegato 7 "definitivo" alla manovra finanziaria 2007 non recava alcuna specificazione in merito ai risparmi attesi dal comma 565, facendo ritenere che dette economie di spesa fossero valutabili, a fini prudenziali, solo a consuntivo. Tale circostanza, costituisce, a ben vedere, un'ulteriore conferma della necessità di fornire una stima dell'impatto della misura in esame, atteso che nel passato triennio avrebbero già dovuto produrre consistenti effetti di risparmi. La ricostruzione dei profili finanziari derivanti dalle misure in esame dovrebbe, almeno relativamente al biennio 2007/2008, essere ricostruibile attraverso i dati forniti dal Conto Annuale della R.G.S., da cui è possibile trarre dati ed indicazioni circa l'evoluzione della spesa di personale registrata dagli enti del S.S.N. a confronto con le analoghe risultanze del 2004. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P., *Conto Annuale 2008, 2007 e 2004* sul sito internet del dipartimento

prevedono la sospensione automatica dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e la decadenza automatica dei direttori degli enti del SSR interessato e dell'assessorato regionale competente ecc..

I commi da 83 a 85 disciplinano i casi di inadempienza regionale rispetto all'attuazione del Piano ovvero di inadempienza del Presidente della regione, quale commissario *ad acta*.

Il comma 86 dispone l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali nei casi di mancata attuazione del piano con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario (aumento dello 0,30% dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e dello 0,15% dell'aliquota IRAP).

Il comma 87 estende la presente disciplina sui Piani di rientro anche alle regioni che abbiano già avviato le procedure per il Piano di rientro, mentre il comma 88 prevede che tali regioni possano presentare nuovi Piani, a seguito dell'approvazione dei quali cessano i commissariamenti in essere.

Il comma 89 sospende per 12 mesi le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di rientro, al fine di non compromettere gli obiettivi finanziari programmati. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

La RT si limita ad illustrare le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 90 conferisce alle regioni interessate dai Piani di rientro la facoltà di utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse FAS a copertura dei debiti pregressi.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, si segnala che la disposizione sembra suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, autorizzando l'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura dei debiti sanitari delle regioni. Inoltre, stante la natura dell'intervento per il quale è autorizzato l'utilizzo del FAS e considerando l'ordinaria spendibilità delle risorse FAS recentemente scontata nei saldi (rapporto 3:1 fra impatto sul SNF e quello sull'indebitamento/fabbisogno), si sottolinea che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno per il 2010 (compensati negli anni successivi), in conseguenza dei più accelerati flussi di cassa. In termini di indebitamento, invece, sottraendo risorse al loro naturale utilizzo al fine di ripianare debiti pregressi (che sono già contabilizzati in termini di indebitamento) la norma sembra apparire virtuosa, in quanto la nuova destinazione costituirebbe una partita finanziaria.

Il comma 91 consente alle regioni sottoposte ai piani di rientro, con riferimento all'esercizio 2009, la possibilità di provvedere alla copertura del disavanzo mediante risorse di bilancio e mediante l'inasprimento fiscale di cui al comma 86.

La RT si limita ad illustrare il contenuto delle norme.

Nulla da osservare **al riguardo**.

L'allegato 7 non evidenzia effetti finanziari in relazione al complesso delle norme sopra analizzate.

Al riguardo, nulla da rilevare.

Commi 92 - 104

I commi da 92 a 96 recano la disciplina per le regioni che risultano non in regola rispetto ad adempimenti diversi dall'equilibrio economico del settore sanitario. In tal caso è prevista la predisposizione di un piano e la sottoscrizione di un accordo tra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. In particolare, sono disciplinate le modalità di approvazione ed attuazione del piano, con regole analoghe, ma meno stringenti, a quelle previste per le regioni con squilibri economici.

La RT si limita ad illustrare il contenuto delle norme, ribadendo la minore vincolatività delle regole stabilite dai piani in questione, trattandosi di regioni in equilibrio economico.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 97 stabilisce che le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della "finanziaria" per il 2005, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono sottoscrivere il medesimo accordo entro il 30 aprile 2010, accompagnando la richiesta di sottoscrizione con un adeguato piano di rientro.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 98 autorizza lo Stato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro, fino ad un massimo di 1 mld di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari registrati fino al 31 dicembre 2005. A tale erogazione si provvede anche in *tranches* successive, a seguito dell'accertamento definitivo dei debiti sanitari non coperti da parte della regione e della predisposizione di idonee misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità. La regione beneficiaria dell'anticipazione è tenuta alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a 30 anni. Qualora la regione non rispetti i termini stabiliti in apposito contratto per il versamento delle rate di ammortamento dovute, il MEF provvede al recupero delle somme anticipate, con applicazione degli interessi di mora.

La RT chiarisce che la possibilità in esame è già stata concessa alle regioni che hanno predisposto i piani di rientro nel 2007. Ora si

rende necessario prevedere l'accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni eventualmente interessate dai piani, in particolare la regione Calabria. La RT conclude chiarendo che la norma ha effetti sul SNF, ma non sull'indebitamento e sul fabbisogno, come risulta anche dall'allegato 7.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa le regioni, oltre alla Calabria, che potrebbero essere interessate dalla disposizione in esame e circa la stima dello *stock* dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005 da ciascuna delle suddette regioni, al fine di valutare la congruità della somma stanziata. Inoltre, attenendosi alla lettera della norma, non appare verificabile il profilo temporale dell'onere a carico dello Stato, atteso che nulla esclude che l'impegno finanziario statale si prolunghi anche negli anni successivi al 2010, mentre l'allegato 7 ascrive l'effetto finanziario della norma interamente all'esercizio 2010.

In rapporto alla contabilizzazione dell'operazione sui tre saldi, andrebbe confermato che l'assenza di effetti sul fabbisogno derivi dal fatto che si tratta esclusivamente di debiti finanziari e non anche commerciali oppure che sarebbe auspicabile un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione di effetti sul fabbisogno.

Occorre infine rilevare che, a differenza della norma contenuta nella legge finanziaria per il 2008, la disposizione in esame non prevede che le regioni provvedano all'immediata estinzione dei debiti per l'importo corrispondente alle anticipazioni percepite. Anche su tale punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Il comma 99 chiarisce, con riferimento alle disposizioni di riduzione del prezzo (pari al 12%) dei farmaci generici introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 39 del 2009, che il riferimento ai farmaci non coperti da brevetto è da intendersi relativo al brevetto sul principio attivo del farmaco.

La RT ricorda che i farmaci in questione erano esclusi dalla riduzione del prezzo prevista dal citato articolo 13 e fa presente che l'interpretazione autentica recata dal presente comma era quella scontata in sede di valutazione degli effetti finanziari dell'articolo 13.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 100 e 101 prorogano di 1 anno il termine, rispettivamente, per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private e per il rilascio della Carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi.

La RT si limita ad illustrare le norme, prive di rilievo per i profili di competenza.

Il comma 102 incrementa di 400 mln di euro per il 2010 il fondo per le non autosufficienze.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 103 stabilisce che a decorrere dal 2010 non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali gli oneri relativi ai diritti soggettivi inerenti:

- 1) l'assegno ai nuclei con 3 figli minori;
- 2) l'assegno di maternità;
- 3) le agevolazioni per i soggetti con *handicap*;
- 4) le agevolazioni per i lavoratori affetti da talassemia.

Tali interventi verranno finanziati mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Il comma 104 stabilisce che conseguentemente lo stanziamento del FNPS è corrispondentemente (i.e. proporzionalmente rispetto alle risorse destinate ai sopra elencati diritti soggettivi) ridotto a decorrere dal 2010.

La RT ricorda che attualmente il FNPS viene ripartito fra le regioni, le province autonome, il Ministero del lavoro e l'INPS e che le modifiche proposte mirano soltanto a portare all'esterno del Fondo interventi che costituiscono diritti soggettivi, restando nell'ambito del Fondo gli interventi di carattere discrezionale, coerentemente con la collocazione del FNPS nell'ambito della tabella C della legge finanziaria.

Al fine di garantire gli equilibri di bilancio programmati, lo stanziamento dei citati capitoli sarà determinato sulla base degli specifici andamenti della spesa previsti per il triennio 2010-2012, con riduzione compensativa del capitolo riguardante il FNPS.

Al riguardo, appare opportuna una quantificazione dell'ammontare delle risorse destinate a fuoriuscire dal FNPS per essere destinate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, al fine di valutare la congruità della riduzione che sarà apportata all'ammontare delle risorse del FNPS, onde evitare un sovradimensionamento rispetto alla situazione attuale delle risorse destinate agli interventi di natura discrezionale. Infatti, l'onere per le misure inerenti i diritti soggettivi dipende dalla legislazione sostanziale e non è limitato dallo stanziamento delle relative risorse in bilancio, non rilevando pertanto lo spostamento di tali somme dal FNPS agli istituendi capitoli del Ministero del lavoro.

Comma 105

Il comma 105, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 248 del 2007, dispone che il versamento da parte dell'INPS al capitolo 3331 dell'entrata delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della "finanziaria" per il 2007, derivanti dal versamento ad apposito conto di tesoreria gestito dall'INPS degli accantonamenti annuali per il TFR non destinati alla previdenza complementare e relativi alle imprese con più di 50 dipendenti, al netto delle prestazioni e degli oneri relativi al TFR, opererà anche in rapporto alle risorse decorrenti dal 2010.

La RT precisa che dalla disposizione non derivano effetti in termini di indebitamento netto delle PP.AA. ma solo effetti positivi in termini di SNF, stimabili in 3.100 milioni di euro nel 2010, 2.600 milioni di euro nel 2011 e 2.000 milioni di euro nel 2012, come risulta anche dall'allegato 7.

Al riguardo, rilevato che la quantificazione delle risorse oggetto del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato è in linea con la stima per il triennio 2010-2012 recata dalla RT alla legge finanziaria per il 2007, appare necessario acquisire i dati relativi alle somme finora versate al fondo di tesoreria, onde poter confermare - confrontando i dati a consuntivo con le stime della RT per il triennio 2007-2009 - la validità della quantificazione a suo tempo effettuata.

A titolo informativo si rappresenta poi che le entrate scontate sul SNF per effetto della norma in esame concorrono a determinare la complessiva copertura delle misure di spesa previste dalla presente legge, non risultando quindi più destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della legge finanziaria per il 2007, come chiaramente desumibile dall'allegato 7.

Commi 106 - 126

I commi introdotti dalla Camera dei deputati recano norme finalizzate ad adeguare l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni costituiscono il contenuto dell'accordo sottoscritto dal

Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.

La RT illustra l'impatto delle norme sul saldo netto da finanziare secondo quanto evidenziato nella seguente tabella:

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE TRENINO
ALTO ADIGE
REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO-EFFETTI POSITIVI SUL
SALDO NETTO DA FINANZIARE

(valori in milioni di euro)

Maggiori .spese per il bilancio statale:	TN	BZ	TAA
IVA all'importazione sulla base dei consumi finali 9/10-comma 107, lett. e)	145,0	147,0	
IRES e imposte sostitutive sui redditi da capitale - comma 107, lett. g)	10,0	75,0	
Accisa oli minerali - comma 107, lett.f)	40,0	23,0	
Soppressione IVA all'importazione Regione TAA sulla base del riscosso 0,5/10 -comma 107, lett. a)			-1,0
IVA interna rideterminata per Regione TAA sulla base dei consumi finali 2/10 - comma 107, lett.b)			-30,0
Contributo SSN RCA - comma 110	19,5	15,5	
Assicurazioni - comma 111	7,5	21	
TOTALE	222,0	281,5	-31,0
Riduzioni di spesa per il bilancio statale:			
Soppressione quota variabile - comma 107, lett. a)	280,0	301,0	
Soppressione somma sostitutiva - comma 107, lett. h) e comma 109	320,0	337,0	
Soppressione leggi di settore - comma 107, lett. h) e comma 109	90,0	62,0	
Nuove funzioni da trasferire - commi 107, lett. h), e da 117 a 125	100,0	100,0	

TOTALE RIDUZIONI DI SPESA	790,0	800,0	0
Effetti positivi sul saldo netto da finanziare	568,0	518,5	31,0
		Totale	1.117,5

Con la tabella seguente la RT dimostra gli effetti delle norme sull'indebitamento netto:

**PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE T.A.A.
REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO E
REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI -EFFETTI POSITIVI
SULL'INDEBITAMENTO NETTO**
(valori in milioni di euro)

TOTALE commi 107-109-110-111 e da 117 a 125 (revisione ordinamento dal 2010)	1.117
Comma 112 (erogazione annuale arretrati al 2009 deleghe viabilità, motorizz., catasto, ecc..)	-100
Comma 113 (erogazione annuale arretrati al 2009 delega ordinamento scolastico)	-100
Comma 114 (erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile)	-417
Effetti positivi sull'indebitamento netto	500,0

Infine l'allegato 7 mostra gli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica:

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500

Al riguardo, rinviando all'analisi sui singoli commi le osservazioni relative agli stessi, in via generale si evidenzia una discordanza tra gli importi del SNF indicati nelle tabelle 1 e 2 della RT e quanto ascritto alla norma nell'allegato 7. In particolare, ad un effetto positivo annuo valutato nella RT in 1.117 mln di euro fa riscontro un miglioramento del saldo netto da finanziare nell'allegato 7 di 1.000 mln di euro. Sul punto sembrerebbe che siano stati iscritti minori effetti sul SNF in conseguenza di una valutazione di tipo prudenziale.

Nello specifico, il comma 107 dispone, tra l'altro:

- la soppressione della compartecipazione IVA sulle importazioni attualmente spettante alla regione e pari a 0,5 decimi;
- la soppressione della compartecipazione ai 9/10 delle tasse di circolazione e la contestuale attribuzione alla province delle tasse automobilistiche come tributo proprio;
- l'attribuzione della compartecipazione IVA alla regione non più con il criterio del riscosso sul territorio ma commisurato ai consumi del territorio;
- l'incremento da 4 a 9 decimi della compartecipazione IVA sulle importazioni spettante alle province autonome;
- l'attribuzione alle province dei 9/10 delle accise sui prodotti petroliferi;
- l'attribuzione alla regione delle entrate di propria spettanza comprensive di quelle afferenti gli ambiti

territoriali regionali e provinciali ma riscosse fuori dal rispettivo territorio;

- la definizione della territorialità dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, da attribuire sulla base del rapporto fra il PIL regionale e provinciale e quello nazionale;
- la soppressione della somma sostitutiva all'IVA all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- l'obbligo, per ciascuna provincia, di assunzione a proprio carico degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni statali da definire per un importo di 100 mln di euro annui per ciascuna provincia a decorrere dall'anno 2010;
- la determinazione, a decorrere dall'anno 2010, degli obiettivi del patto di stabilità interno per la regione e le province autonome in termini di saldo di bilancio e tenendo conto, in termini di indebitamento, degli effetti positivi derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni.

Il comma 108 dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla regione e alle province autonome sono riversate, a decorrere dal 1° gennaio 2011, direttamente alla regione e alle province sul conto infruttifero intestato ai medesimi presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Il comma 109, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga gli articoli 5 e 6 della legge n. 386 del 1989 relativi alla soppressione della somma sostitutiva all'IVA all'importazione e delle assegnazioni a

valere su leggi statali di settore, facendo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalla province autonome.

La RT illustra le norme mettendo in evidenza, da una parte l'assegnazione alle due Province di alcune funzioni di competenza statale con attribuzione alle medesime dei relativi oneri e dall'altra il riconoscimento di quote di gettito tributario di competenza del territorio regionale o provinciale. Nel complesso la RT stima, in via cautelativa, in circa 1.000 mln di euro per ciascuno degli anni 2010 e successivi gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare.

Al riguardo, si evidenzia che la RT, fatta eccezione per il prospetto contenente la stima degli effetti derivanti dalle norme in esame, non fornisce ulteriori informazioni e dettagli sufficienti per valutare la correttezza delle quantificazioni effettuate sia sulle riduzioni di spesa che sulle maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, non risulta possibile effettuare una valutazione di congruità circa gli effetti di risparmio derivanti dalla norma.

In particolare, non sono stati ascritti effetti alla norma che da un lato sopprime la compartecipazione ai 9/10 delle tasse di circolazione e dall'altro istituisce come tributo proprio delle province autonome le tasse automobilistiche. Sul punto sembrerebbe che lo Stato subisca una perdita di gettito nella misura di 1/10 delle tasse di circolazione.

Relativamente alla soppressione della compartecipazione della regione all'IVA sulle importazioni e quantificata in un milione di euro e il contestuale incremento di 5 decimi della medesima

compartecipazione spettante alle province, quantificata in 292 mln di euro, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio. Infatti, ad una prima valutazione e pur tenendo conto che il riferimento alla base di calcolo per le due compartecipazione è differente in quanto la prima si riferisce al riscosso sul territorio regionale mentre la seconda fa riferimento ai consumi finali, sembrerebbe esserci una discordanza tra le due quantificazioni⁷.

Ancora, la sostituzione di parte della spesa a carico del bilancio dello Stato, relativamente stabile nel tempo, con il gettito dei tributi devoluti, caratterizzati da maggiore dinamicità, potrebbe essere tale da favorire, in caso di una crescita dei relativi gettiti, gli enti cui è devoluto il gettito a scapito dello Stato, che dovrebbe rinunciare ad un potenziale maggior gettito nel tempo. Viceversa un andamento negativo del gettito dei tributi devoluti creerebbe una soluzione inversa, con problemi di equilibrio finanziario per i bilanci degli enti destinatari del gettito devoluto, cui farebbe contro un vantaggio per lo Stato che non si accollerebbe la perdita di gettito.

Infine, si osserva che il conseguimento dei risparmi per lo Stato connessi al trasferimento di funzioni alle province autonome risulta realizzabile solo nel caso in cui vi sia perfetta efficienza e mancanza di sovrapposizioni fra lo Stato e gli enti destinatari delle funzioni nell'utilizzo dei fattori della produzione ossia delle risorse impiegate, quali ad esempio le spese per il personale per le quali deve esistere la massima mobilità, territoriale e interistituzionale. In altre parole, al

⁷ Se i 5/10 dell'Iva sono stati quantificati nella RT in 292 mln di euro si può assumere che un decimo dell'Iva sulle importazioni del territorio della regione corrisponde a circa 58 mln di euro e 0,5 decimi dell'Iva corrispondono a circa 29 mln di euro. Ma sempre la RT con riferimento ai soppressi 0,5 decimi di iva sulle importazioni del territorio regionale attribuisce un valore di 1 mln di euro.

trasferimento delle funzioni deve discendere direttamente, in capo allo Stato, la riduzione degli oneri relativi, quali ad esempio le spese di personale, che per loro natura sono caratterizzate da un alto grado di rigidità e sono difficilmente comprimibili, almeno nella fase iniziale della transizione.

Il comma 110 dispone che, a decorrere dall'anno 2010, il contributo al SSN a valere sui premi della RC auto e relativo agli intestatari di veicoli residenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano sia devoluto alle medesime province.

Il comma 111 stabilisce che l'imposta sulle assicurazioni, esclusa la RC auto, sia attribuita in base alla distribuzione provinciale dei premi.

La RT associa ai due commi i seguenti effetti negativi in termini di maggiori spese per il bilancio statale:

Maggiori spese per il bilancio statale	TN	BZ
Contributo SSN RCA - comma 110	19,5	15,5
Assicurazioni - comma 111	7,5	21

Al riguardo, si rileva che la RT, oltre al prospetto contenente la stima degli effetti derivanti dalle norme in esame, non fornisce ulteriori informazioni e dettagli utili per valutare la correttezza delle quantificazioni effettuate.

Il comma 112 dispone il rimborso alle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche nella misura di 50 mln di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2003 e successivi. Dall'anno 2010 il rimborso è erogato nella medesima misura.

La RT attribuisce alla norma effetti onerosi in termini di fabbisogno e indebitamento in misura pari a 100 mln di euro annui a decorrere dal 2010. In via prudenziale, la RT presuppone che gli importi arretrati costituiscono un flusso di liquidità che, secondo le nuove regole del patto di stabilità interno espresso in termini di saldi finanziari e non come limite alla spesa, potrà essere destinato ad erogazioni di spese in conto capitale e, di conseguenza, avrà effetto in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 113 prevede, per gli anni 2010 e successivi, il rimborso alla provincia autonoma di Bolzano dell'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo n. 434 del 1996. Tale rimborso viene determinato nella misura di 250 mln di euro annui. Inoltre, si dispone che le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate secondo quanto già concordato e le somme per gli anni dal 2006 al 2009 saranno definite entro l'anno 2010. Le spettanze arretrate a tutto il 2009 sono

corrisposte nella misura di 100 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

La RT afferma che il rimborso di 250 mln annui dovuto alla provincia di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico per gli anni 2010 e successivi, in realtà determina un risparmio, prudenzialmente non rilevato, in quanto nell'ultima intesa Stato/Provincia di Bolzano l'importo del rimborso è stato fissato in 264 mln per l'anno 2005. Gli effetti della erogazione annuale degli arretrati fino al 2009 sono contabilizzati in termini di fabbisogno ed indebitamento netto in 100 mln annui a decorrere dal 2010, in quanto si presuppone che tale flusso di liquidità possa essere destinato ad erogazioni di spese in conto capitale e, quindi, con impatto sul saldo di competenza mista valido ai fini del patto di stabilità interno.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 114 dispone la corresponsione da parte dello Stato alle province autonome, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate dal 2009 riguardanti il gettito dell'IVA relativa all'importazione afferente l'ambito territoriale della regione così come disposto dall'articolo 78 del DPR n. 670 del 1972. Le quote maturate fino al 2005 sono definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge mentre le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro il 2010.

La RT afferma che lo Stato si impegna ad erogare le quote variabili maturate dal 2000 al 2009 in dieci annualità e che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno sono pari a 417 mln di euro. Tali importi arretrati costituiscono un flusso di liquidità che, in via prudenziale, si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull'indebitamento netto.

Al riguardo, si osserva che la RT, oltre al prospetto contenente la stima degli oneri derivanti dalla norma in esame, non fornisce ulteriori informazioni e dettagli utili per valutare la correttezza delle quantificazioni effettuate.

Il comma 115 estende alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, l'esenzione dall'IRES.

La RT afferma che secondo l'Agenzia delle Entrate tali comunità non rientrano tra gli enti esclusi dall'IRES ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del TUIR, in quanto non sono esattamente identificabili con alcuno dei soggetti ivi elencati. Per tale motivo la disposizione potenzialmente è in grado di generare effetti negativi in termini di gettito. Secondo la RT, trattandosi di comunità di recente istituzione, risulta irrilevante l'effetto derivante dalla disposizione in esame, come peraltro confermato dalle elaborazioni effettuate presso l'Anagrafe tributaria. Pertanto dalla disposizione non derivano variazioni di gettito rispetto alle previsioni dell'IRES iscritte in bilancio.

Al riguardo, al fine di valutare l'effettiva irrilevanza della norma in termini di gettito IRES, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'elaborazione effettuata presso l'Anagrafe tributaria.

Il comma 116 stabilisce in sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge il termine per la definizione delle norme di attuazione resesi necessarie in seguito alle modifiche apportate al citato DPR n. 670 del 1972.

La RT non considera nello specifico la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 117 a 121 prevedono che le province autonome finanzino progetti nei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le medesime province autonome. Tale impegno finanziario è determinato in 40 mln di euro per ciascuna provincia. Ai fini dell'attuazione del citato intervento viene istituito un organismo di indirizzo per la valutazione e l'approvazione dei progetti. Un apposito DPCM disciplina le modalità e i criteri operativi per l'attuazione della norma. Si stabilisce infine che ai componenti l'organismo non spetta alcun compenso e che gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere

sugli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che il previsto intervento per ciascuna provincia di 40 mln di euro annui è già compreso nell'importo di 100 mln di euro annui di cui al comma 107, lett. h) e, quindi, l'impatto sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto sono già stati valutati nell'ambito del predetto comma 107, lett. h).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

I commi da 122 a 125 dispongono in materia di delega di funzioni alle province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare:

- la provincia autonoma di Trento svolge le funzioni relative all'Università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento, con oneri a proprio carico;
- la provincia autonoma di Bolzano assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per l'Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, gli oneri afferenti al servizio di spedizione e recapito postale nel territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri emergenti in seguito ad accordo tra Governo, regione Trentino e province autonome;

- sono delegate alle province autonome, con oneri a proprio carico, le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, anche avvalendosi dell'INPS;
- lo Stato, fino all'emanazione delle norme di attuazione, continua ad esercitare le funzioni delegate in esame, ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province.

La RT afferma che i riflessi finanziari delle suddette disposizioni sono già compresi nell'importo di 100 mln annui di cui al comma 107, lett. h) e, quindi, l'impatto sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto sono già valutati nell'ambito del predetto comma.

Al riguardo, andrebbero fornite ulteriori informazioni utili a dimostrare la compatibilità degli oneri derivanti dalla disposizione con quelli conseguenti all'esercizio di funzioni statali trasferite previste al precedente comma 107, lett. h), e determinati in 100 mln di euro annui.

Il comma 126 dispone che le maggiori entrate e le minori spese derivanti dai precedenti commi da 96 a 115 affluiscano al fondo per gli interventi urgenti e indifferibili del MEF di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 127 e 128

Il comma 127 stabilisce un'integrazione dello stanziamento volto al rimborso nei confronti dei comuni del minor gettito dell'ICI riferito all'abitazione principale, nella misura di 156 mln per l'anno 2008 e 760 mln a decorrere dall'anno 2009.

Il comma 128 abroga il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 93, relativo alle modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni.

La RT specifica che gli importi indicati a titolo di integrazione corrispondono alla differenza tra gli importi stanziati a legislazione vigente e quelli che risultano dalle certificazioni che i comuni hanno trasmesso, negli anni 2008 e 2009, al Ministero dell'interno in applicazione del comma 32 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per il 2008 lo stanziamento attuale ammonta a 2.864 mln⁸, e viene rapportato dalla RT alle minori entrate certificate nel 2008 e relative al 2007, che risultano pari a 3.020 euro; la differenza tra i due importi è quindi pari a 156 mln. A decorrere dall'anno 2009 lo

⁸ In quanto la legge finanziaria per il 2008 aveva previsto, a decorrere dal 2008, un finanziamento di 904 mln a favore dei comuni in relazione alla disposta parziale esenzione dall'ICI per la prima casa e il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 aveva fissato in 1.700 mln a decorrere dal 2008 un ulteriore stanziamento per i comuni. Inoltre, per il solo 2008, il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 154 del 2008 ha integrato i predetti importi, a titolo di regolazione contabile pregressa, in ragione di 260 mln.

stanziamento previsto dalle legislazione vigente è cifrato in 2.604 mln e le minori entrate certificate nel 2009, con riferimento al 2008, risultano pari a 3.364 euro; il divario tra le due somme ammonta dunque a 760 mln di euro.

La RT afferma poi che il comma 128 non produce effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli oneri ascrive alla disposizione di cui al comma 127 un onere pari a 1.676 mln per l'anno 2010 e 760 mln per ciascuno degli anni 2011 e 2012, con riferimento al solo saldo netto da finanziare.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione dell'entità dell'integrazione a favore dei comuni rispetto agli anni 2008 e 2009 è stata effettuata utilizzando i dati riferiti all'anno precedente rispetto a quello al quale l'integrazione stessa si riferisce, ovvero il 2007 per l'integrazione relativa all'anno 2008 e il 2008 per l'integrazione relativa all'anno 2009. Così facendo si determina una situazione nella quale, pur essendo disponibili le certificazioni relative all'anno 2008 - effettuate nel corso del 2009 e pari, secondo la stessa RT, a 3.364 mln - la disposizione in esame provvede ad un'integrazione calcolata sulla base dei dati relativi all'anno 2007, che risulta tale da raggiungere l'importo complessivo di 3.020 mln. Nella fattispecie, persiste quindi un divario di 344 mln tra le due grandezze e non risulta chiaro per quale motivo l'integrazione non venga effettuata sulla base delle certificazioni relative all'anno 2008.

Un chiarimento sulla metodologia adottata appare in ogni caso necessario anche in considerazione del fatto che l'integrazione in

esame si configura come permanente, dal momento che il tenore letterale della norma individua lo stanziamento di 760 mln "a decorrere dal 2009".

Si ricorda infine che le disposizioni intervenute in passato sulla materia dei finanziamenti ai comuni in relazione al minor gettito ICI - ovvero la legge finanziaria per il 2008 (che aveva previsto una parziale esenzione dell'ICI sulla prima casa) ed i successivi decreti-legge n. 93 e n. 154 del 2008 - avevano scontato effetti della medesima entità su tutti e tre i saldi di finanza pubblica; con riferimento alle disposizioni in esame viene invece indicato un onere unicamente in termini di saldo netto da finanziare.

Appare dunque necessaria l'esplicitazione delle considerazioni in base alle quali si è ritenuto che le disposizioni non producano effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto; in particolare, si tratta di chiarire se si ritiene neutro l'effetto della disposizione in quanto i saldi tendenziali della P.A. sono già stati corretti per incorporare l'errore di quantificazione in relazione al quale si procede ora al rimborso, ovvero se il reintegro dei trasferimenti ai Comuni è ritenuto irrilevante ai fini del conto della P.A. in virtù dell'operare del Patto di stabilità interno.

In relazione a tali aspetti, sarebbero utili chiarimenti.

Comma 129

Il comma 129, primo periodo, prevede che le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, relative alle risorse del

Fondo “grandi eventi”, siano ridotte di 3.690 milioni di euro per l’anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l’anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l’anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Il secondo periodo stabilisce che le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l’anno 2010.

La RT non considera le succitate disposizioni.

L'allegato 7 reca, in relazione alle riduzioni del primo periodo, i seguenti effetti finanziari:

Minori spese

Milioni di euro

2010	2011	2012	2013
- 3.690	-1. 379	-2. 560	-760

Del pari, relativamente alla riduzione prevista al secondo periodo, gli effetti esposti dall'allegato sono i seguenti:

Maggiori spese

Milioni di euro

2010	2011	2012	2013
+30	0	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura - inerenti, in particolare, al primo periodo - nulla da osservare, dal momento che la riduzione ivi operata è disposta allo scopo di provvedere al finanziamento degli oneri recati da una serie di disposizioni precedentemente riportate (ai commi 127-128), relative al Fondo per le non autosufficienze, all'integrazione del Fondo politiche sociali, al patto per la salute, all'anticipazione per l'estinzione dei debiti sanitari, all'ulteriore stanziamento, infine, relativo al ristoro per l'ICI soppressa.

Per contro, sempre per i profili di copertura, riguardo al secondo periodo, premesso che l'allegato 7 si limita alla indicazione del solo saldo (+ 30 milioni) tra la riduzione ivi prevista e l'incremento di 150 milioni per il 2010 riguardante la voce di Tabella C relativa al Fondo per le politiche sociali, occorre invece rilevare che la presumibile differente natura economica (di parte corrente/capitale) tra dispositivo di maggiore spesa e riduzione di autorizzazione vigente ivi indicata a copertura meriterebbe di essere chiarito sotto il profilo degli effetti rispetto ai diversi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 130 - 135

Il comma 130 dispone, nei limiti di 200 mln di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, nell'ambito delle risorse preordinate nel Fondo occupazione dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 (304 mln di euro annui), il riconoscimento ai lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla apposita gestione separata INPS di una somma *una tantum* pari al 30% del reddito percepito

l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro. Tale beneficio è riconosciuto nei casi di fine lavoro e in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- 1) monocommittenza;
- 2) reddito lordo nell'anno precedente compreso fra 5.000 e 20.000 euro;
- 3) riguardo all'anno di riferimento accreditamento presso la predetta gestione separata di almeno una mensilità;
- 4) assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi;
- 5) accreditamento nell'anno precedente di almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

La RT ricorda che la norma in esame eleva l'indennità (portandola dal 10 al 30% del reddito percepito l'anno precedente a quello di riferimento) e la soglia reddituale per l'accesso al beneficio in questione. In considerazione della circostanza che il beneficio è comunque concesso nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, la RT esclude che dal comma derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere resta configurato in termini di tetto di spesa, che non vengono attribuiti diritti soggettivi indipendenti dai vincoli finanziari indicati e che continua ad operare il monitoraggio degli oneri da parte dell'INPS (ai

sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185) - ente erogatore dei benefici -, il che appare presidio idoneo a garantire il rispetto dei limiti finanziari.

Il comma 131 modifica i requisiti per l'accesso al trattamento di disoccupazione, disponendo, in via sperimentale per l'anno 2010, che, ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Ai fini di tale computo, si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

La RT, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, valuta in 27 mln di euro per il 2010 l'onere recato dall'aumento di circa 3-4.000 soggetti nell'accesso al trattamento di disoccupazione in esame.

Al riguardo, premesso che l'onere unitario implicitamente assunto dalla RT appare corretto, si rileva che non vengono forniti elementi che consentano di verificare la congruità della platea di nuovi beneficiari. Pertanto, non appare possibile una valutazione sulla quantificazione dell'onere riportata dalla RT.

Il comma 132, in via sperimentale per l'anno 2010, dispone, in favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito

non connesso a sospensioni dal lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello di provenienza, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 133 stabilisce che la predetta contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante per le nuove mansioni. Il beneficio in esame è comunque concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro nell'anno 2010.

La RT precisa che l'onere è limitato al saldo netto da finanziare.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare in relazione alla quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Va tuttavia rilevato che, vertendosi in materia tipicamente caratterizzata dalla presenza di diritti soggettivi in capo ai beneficiari degli interventi previsti, non sembra potersi escludere l'insorgere di un contenzioso giurisdizionale, anche cospicuo, per effetto dell'esclusione dal beneficio in esame dei soggetti che presenteranno la richiesta dopo l'esaurimento dei fondi disponibili. In merito agli effetti sui saldi, va chiarito se effetti negativi si possano verificare anche in termini di indebitamento e fabbisogno, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

Il comma 134 dispone, in via sperimentale e non oltre il 31 dicembre 2010, l'estensione della riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali con almeno 50 anni di età.

La norma dispone, inoltre, il prolungamento della durata della riduzione contributiva per coloro che assumono lavoratori in mobilità⁹ o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione in esame, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 135 stabilisce che la riduzione contributiva in esame è concessa nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, essendo l'onere contenuto entro un tetto di spesa.

⁹ Il beneficio della riduzione contributiva in esame è concesso dalla normativa vigente ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o iscritti alle liste di mobilità. Pertanto, la disposizione in esame appare prolungare, non oltre il 31 dicembre 2010, il beneficio già in godimento a normativa vigente, in relazione a soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Commi 136 - 140

Il comma 136 proroga per il 2010 i seguenti istituti di sostegno del reddito, concessi, per l'anno 2009, dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008:

1) trattamento di sostegno del reddito ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro¹⁰;

2) trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti¹¹;

3) possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente¹²;

4) possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà¹³;

¹⁰ Tale erogazione, limitata ai casi di licenziamento, è nell'ambito delle risorse complessivamente previste per il 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008).

¹¹ Tale beneficio è nel limite di 45 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 185 del 2008).

¹² Tale beneficio è nel limite di 45 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 185 del 2008).

¹³ Tale beneficio è nel limite di 5 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 14, del decreto-legge n. 185 del 2008).

5) rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori¹⁴;

6) assegnazione di un finanziamento a Italia Lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura¹⁵.

Il comma 137 proroga al 2010, nel limite di 15 milioni di euro, le disposizioni riguardanti la concessione ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo di un'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, della relativa contribuzione figurativa e degli assegni familiari.

Il comma 138 prevede, per il 2010, la possibilità per il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concedere, entro il limite di risorse indicato dal successivo comma 140, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente nonché di prorogare i trattamenti concessi in deroga, ai sensi della legge finanziaria 2009.

Il comma 139 dispone che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano a tutti i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga la condizione di una anzianità lavorativa nell'impresa di almeno 90

¹⁴ Tale beneficio è nel limite di 30 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 185 del 2008).

¹⁵ L'assegnazione è di 13 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008).

giorni e il diritto a fruire dell'indennità di mobilità in deroga, se in possesso di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi ed un rapporto di lavoro continuativo e comunque non a termine.¹

Il comma 140 stabilisce che gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 136-139 sono coperti a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 2009 e delle risorse individuate per il 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge n. 78 del 2009.

La RT, in rapporto alle anzidette disposizioni, asserisce che dalle stesse non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.

Al riguardo, occorre conferma che risultino ancora disponibili sufficienti risorse per il 2010. Comunque, si segnala che la delibera CIPE n. 2/2009 ha stanziato per la concessione di ammortizzatori sociali 4 miliardi di euro, di cui 0,980 miliardi per il 2009 e i restanti 3,020 miliardi per il 2010. Successivamente, la delibera n. 70/2009 ha anticipato al 2009 500 milioni di euro e il decreto-legge n. 78 del 2009 ha utilizzato, per il 2010, 230 milioni di euro. Ne deriverebbe che risultano ancora disponibili per il 2010 2,29 mld di euro, somma che

appare sufficiente alla copertura degli oneri correlati agli interventi in esame. Anche in questo caso è comunque opportuna la conferma.

Commi 141 - 147

Il comma 141, modificando l'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, *a)* pone a carico dell'INPS l'obbligo di comunicare al Ministero del lavoro i dati relativi ai percettori di misure di sostegno del reddito per i quali la normativa prevede, in favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore d'opera, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro e *b)* proroga al 2010 la possibilità che gli interventi di sostegno al reddito siano integrati dagli enti bilaterali e dai fondi interprofessionali per la formazione continua.

La RT non considera la disposizione in esame.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, nel presupposto che l'INPS possa fare fronte all'obbligo posto a suo carico dalla lettera *a)* nell'ambito delle proprie risorse umane, strutturali e finanziarie, previste dalla normativa vigente.

I commi 142 e 143 dispongono, per i profili di competenza, il ripristino della disciplina del contratto di somministrazione previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e abrogato dalla legge n. 247 del 2007, prevedendo, tra l'altro, l'applicazione al datore di lavoro che

assume con il contratto di somministrazione lavoratori in mobilità di una quota di contributi obbligatori pari a quella prevista per gli apprendisti per dodici mesi, prorogata per ulteriori dodici mesi nel caso in cui il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

La RT asserisce che dalle disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma appare teoricamente suscettibile di determinare oneri, concedendo gli sgravi contributivi previsti per la riassunzione di lavoratori in mobilità anche nel caso in cui detta riassunzione avvenga mediante un contratto di somministrazione. Va tuttavia rilevato, sulla base delle concrete modalità di elaborazione dei tendenziali in *subiecta materia*, che la norma non dovrebbe peggiorare gli stessi, atteso che dovrebbe essere già scontata la riduzione contributiva connessa alla ricollocazione dei lavoratori in questione.

Il comma 144 autorizza la spesa di 65 milioni di euro nel 2010 per la realizzazione delle misure di cui ai commi 145-146.

Il comma 145 concede alle agenzie del lavoro, nei limiti delle risorse di cui al comma 144, incentivi per la collocazione o ricollocazione di lavoratori svantaggiati. In particolare, la norma prevede incentivi il cui importo varia a seconda del tipo di contratto di assunzione del lavoratore intermediato, passando dalla misura minima di 800 euro a lavoratore, ad una misura media di 1.200 euro fino a una

misura variabile tra i 2.500 e i 5.000 nel caso di contratti stabili o riguardanti lavoratori particolarmente svantaggiati.

Il comma 146 stabilisce che tali incentivi possono essere riconosciuti anche agli operatori privati del lavoro accreditati.

Il comma 147 demanda a Italia Lavoro Spa la gestione dei predetti incentivi.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Appare tuttavia necessario chiarire se l'attività di gestione a carico di Italia Lavoro Spa possa essere espletata a valere sulle risorse finanziarie ordinariamente disponibili. In merito alla contabilizzazione dello stanziamento di cui al comma 144, si segnala che l'allegato 7 finale include la relativa spesa nel novero di quelle in conto capitale, mentre l'allegato 7 precedente la classificava come spesa corrente, il che sembra fra l'altro maggiormente coerente con la natura dell'intervento in questione.

Commi 148 - 151

Il comma 148, modificando l'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevede, oltre all'estensione dei soggetti che possono fare ricorso a contratti di lavoro accessorio (enti locali, scuole e università) e alle attività esercitabili in virtù di tali contratti,

l'applicazione, per il 2010, della disciplina del lavoro accessorio anche alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti a tempo parziale, escludendo la possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro a tempo parziale.

La RT precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce della riscontrata neutralità finanziaria delle precedenti norme aventi analoga portata estensiva dell'istituto del lavoro accessorio.

Il comma 149 stabilisce che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto della vigente disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 150 dispone l'estensione, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale in edilizia della disciplina in materia di aggiornamento dei tetti massimi prevista per i trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, aggiornamento che, in virtù dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 2007 risulta pari al 100% in luogo del precedente 80%.

La RT quantifica in 1 mln di euro nel 2010, 3 mln di euro nel 2011 e 5 mln di euro annui a decorrere dal 2012 i maggiori oneri recati dalla disposizione in esame.

Al riguardo, nulla da osservare, dal momento che la quantificazione risulta coerente con quella recata dalla RT alla legge n. 247 del 2007. Infatti, in tale sede si precisava che, a fronte di un incremento dell'elasticità di adeguamento ai prezzi dei tetti, si verificano fenomeni compensativi connessi all'aumento delle retribuzioni di riferimento che costituiscono i limiti retributivi per l'applicazione dei tetti in questione.

Il comma 151 dispone, nel limite di 12 mln di euro per il 2010, in favore dei datori di lavoro che non hanno proceduto a riduzioni di personale e che pur non essendovi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti normali, la concessione di un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa del trattamento spettante, e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, dal momento che il beneficio è concesso nell'ambito di un limite di spesa.

Commi 153 - 155

Il comma 153 stabilisce che l'articolo 63 del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, atteso che la disposizione sembra ricalcare analoghe norme interpretative volte ad impedire interpretazioni giurisprudenziali suscettibili di alterare il rapporto di sinallagmaticità fra prestazioni e contributi, a discapito di questi ultimi.

Il comma 154 destina la somma di 100 mln di euro nel 2010 per l'attività di formazione nell'ambito dell'apprendistato, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione.

La RT esclude che dalla disposizione derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa. Andrebbero

tuttavia acquisiti chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse necessarie a valere sul Fondo per l'occupazione, alla luce degli altri interventi finanziati a valere su tale fondo e del fatto che in teoria le appostazioni su tale fondo avrebbero dovuto essere calibrate sulla base delle necessità rivenienti dalla legislazione vigente, non incorporando pertanto le risorse per l'intervento in esame, anche se già oggetto di ripetute proroghe.

Il comma 155 prevede che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduata anche in rapporto all'anzianità di servizio.

La RT non analizza la norma, che non rileva per i profili di competenza.

Commi 156 e 157

Il comma 156, lettera a), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2010, la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 185 del 2008, concernente la detassazione, a fini IRPEF ed addizionali regionali e comunali, del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e

soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro.

Tale beneficio fiscale è previsto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2010¹⁶.

Con la lettera b) del medesimo comma si proroga al 2010 la disposizione recata dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008; in particolare viene procrastinata la detassazione delle somme riconosciute a titolo di incremento di produttività, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, erogate dalle aziende private ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2008 a 35.000 euro.

Per dette somme è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10%.

Infine il comma 157 chiarisce che ai fini dell'applicazione della detassazione in questione i limiti di reddito contenuti nella legislazione vigente sono da riferire all'anno 2009¹⁷.

La RT ripercorre, per quanto concerne la proroga recata dalla lettera a), le medesime modalità di calcolo utilizzate nella quantificazione relativa alla disposizione contenuta nel citato decreto-legge n. 185 del 2008.

In particolare utilizza la stima del maggior costo sostenuto dallo Stato per la detassazione dei compensi di produttività al personale della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, evidenziando l'imponibile IRPEF nonché la perdita di gettito per effetto dell'applicazione

¹⁶ Il medesimo limite di spesa era previsto, nella norma originaria per l'anno 2009.

¹⁷ Come già detto, le disposizioni vigenti fanno riferimento ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno 2008.

dell'aliquota sostitutiva pari al 10%, così come esposto nelle due tabelle sottostanti:

Stima del maggior costo sostenibile per lo Stato per l'anno 2009 per la detassazione dei compensi di produttività al personale della sicurezza, difesa e soccorso pubblico	
Importo complessivo Forze Armate e Forze di Polizia dei fondi efficienza servizi istituzionali su cui applicare la detassazione	€284.500.000
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	€26.031.750
Imponibile IRPEF	€258.468.250
IRPEF con aliquota media 28%	€72.371.110
IRPEF con aliquota 10%	€25.846.825
Maggior costo per lo Stato	€46.524.285
Fondi di Amministrazione Vigili del Fuoco direttivi e non dirigenti	€82.300.000
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	€7.503.450
Imponibile IRPEF	€74.769.550
IRPEF con aliquota media 28%	€20.935.474
IRPEF con aliquota 10%	€7.476.955
Maggior costo per lo Stato	€13.458.519
TOTALE	€59.982.804

Dalla lettura congiunta delle tabelle si evince che il costo complessivo della detassazione in argomento rientra nel citato limite di spesa, che la norma prevede pari a 60 mln di euro annui.

Per quanto attiene invece la quantificazione della proroga contenuta nella lettera b), la RT basa la stima sui dati tratti dall'Osservatorio delle entrate aggiornati al 30 agosto 2009, relativi ai versamenti mensili effettuati tramite i codici tributo del modello unico di pagamento (F24) utilizzati per il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento.

Poiché in detti valori rientrano anche i versamenti concernenti l'imposta sostitutiva relativa agli straordinari e premi erogati nel secondo semestre 2008, la RT stima che i versamenti riferiti ai primi sei mesi del 2009 siano pari a circa 306 mln di euro; ipotizza che il versamento medio mensile sia pertanto pari a circa 50 mln di euro

(306 mln/6 mesi) a cui corrisponde un importo di imposta sostitutiva introitabile nell'anno pari a circa 600 mln di euro.

Con operazione inversa quantifica la base imponibile in circa 6.000 mln di euro¹⁸ dalla quale, applicando il differenziale di aliquota tra quella marginale media per i redditi di lavoro dipendente del 26% e quella dell'imposta sostitutiva del 10%, ottiene una perdita di gettito annua di competenza di circa 960 mln di euro.

Ad essa si aggiungono le perdite afferenti le addizionali regionale e comunale, pari rispettivamente a circa 72 mln di euro ed a 23,8 mln di euro.

L'andamento del minor gettito in termini di cassa sarà pertanto pari a 800 mln di euro per l'anno 2010 e 255,8 mln di euro per l'anno 2011.

Al riguardo si evidenzia che la quantificazione della nuova disposizione di proroga di cui alla citata lettera a), pur essendo confermata l'agevolazione come limite di spesa e lasciando inalterati nell'ammontare tutti i parametri di riferimento per la definizione del beneficio fiscale in argomento, avrebbe potuto utilizzare dati di consuntivo al fine di verificare la congruità del limite di spesa posto.

Le ipotesi a base della quantificazione originaria, infatti, potrebbero ora esser sostituite da dati di consuntivo, come la stessa RT ha fatto peraltro per la stima della disposizione contenuta nella successiva lettera b), di proroga della detassazione dei contratti di produttività.

¹⁸ Dato così stimato: 600 mln/10%

Tali dati consentirebbero anche di verificare che non vi siano possibili spostamenti in avanti degli effetti finanziari recati dalla norma in esame.

In particolare, infatti, sembra plausibile che la disposizione in argomento, possa comportare uno slittamento nell'anno 2011 di una parte degli effetti finanziari dovuti alla detassazione in questione; ciò, infatti, potrebbe accadere per effetto del pagamento delle competenze accessorie degli ultimi periodi dell'anno 2010, che vedrebbero il connesso versamento delle ritenute nel successivo anno finanziario 2011.

Sono necessari sul punto chiarimenti al Governo, in quanto la RT non sembra aver preso in considerazione tale eventualità che determinerebbe un onere inferiore a quello stimato nell'anno 2010, ma un maggior onere a carico dell'anno finanziario 2011.

Per quanto attiene la stima della proroga di cui alla lettera b), pur condividendo l'impostazione metodologica utilizzata, si evidenzia che non viene indicato l'ammontare totale del gettito ascrivibile ai codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sostitutiva in questione.

La mancanza di tale valore impedisce la verifica puntuale della quantificazione proposta, la quale evidenzia solo il dato già depurato relativo al periodo marzo-agosto 2009 e stimato in base a non precisate ipotesi.

Anche qui appaiono necessarie specificazioni in merito.

Comma 158

Il comma 158 riduce di 100 milioni di euro nel 2010 le disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La RT asserisce che il Fondo presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 159

Il comma 159, modificando il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, dispone che l'INPS effettui per il 2010, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento.

La RT valuta prudenzialmente in 50 mln di euro nel 2010 le economie recate dalla disposizione in esame. A tale quantificazione si è pervenuti tenendo conto anche dell'esperienza derivante dalla progressiva attuazione del Programma straordinario di verifiche dell'anno 2009, di cui all'articolo 80 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevedeva lo svolgimento di 200.000 verifiche. In particolare, dai dati amministrativi dell'INPS risultano recuperati,

nell'ambito di tale programma, importi pari a 80-90 milioni di euro per il periodo gennaio-ottobre 2009. Le economie stimate sono computate solo per il 2010, in quanto si considera la possibile interazione con gli effetti del citato Programma straordinario.

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni in ordine ai risparmi stimati che, se appaiono verosimili rispetto ai risultati conseguiti nel 2009, potrebbero tuttavia non essere ascrivibili alla norma in esame ma alle verifiche già previste dalla legislazione vigente (si ricorda, infatti, che la versione attuale del comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, già prevedeva risparmi per il 2010, sia pur pari a soli 10 mln di euro), e che pertanto il complessivo risparmio di 60 mln di euro (pur se non ancora inglobato nei tendenziali) potrebbe essere acquisito anche in assenza del comma in esame. Inoltre, andrebbe assicurata la sostenibilità di un programma di 100.000 verifiche a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'INPS. Infine, si rileva che appare ragionevole ipotizzare che la percentuale di revoche dei trattamenti di invalidità tenda a ridursi con la progressiva estensione dei controlli, che verosimilmente sono indirizzati prioritariamente verso i soggetti non affetti da invalidità per le quali sia difficile simularne l'esistenza, il che potrebbe determinare una sovrastima dei risparmi attesi.

Comma 160

Il comma 160 dispone che agli oneri derivanti dai commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2009, nonché ai sensi della presente legge.

La RT riporta con maggiore analiticità il contenuto del presente comma nella tabella di seguito riprodotta:

(valori in mln di euro)

	2010	2011	2012
Ampliamento accesso indennità di disoccupazione	-27		
Interventi a favore ultra50-enni	-40		
Incentivazione assunzione ultra50-enni	-120		
Bonus agenzie lavoro (persona svantaggiate)	-65		
Rivalutazione trattamenti disoccupazione edile	-1	-3	-5
Portabilità indennità di disoccupazione	-12		
Proroga detassazione salari secondo livello	-860	-256	
Totale onere	-1.125	-259	-5
Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione	100		
Economie verifiche aggiuntive in materia di invalidità civile	50		
Riduzione fondo articolo 7 quinquies, comma 1 DL 5/2009	975	259	5
Totale copertura	1.125	259	5
Effetto complessivo	0	0	0

Al riguardo, si rileva che, a fronte di una copertura limitata al 2012, l'onere di cui al comma 150 (rivalutazione dei trattamenti di disoccupazione edile) ha natura permanente, risultando pertanto scoperto per gli anni a decorrere dal 2013.

Commi 161 - 182

Le disposizioni contenute nei commi da 161 a 182 sono finalizzate, attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno, a contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale.

Lo Stato interviene indirettamente nel sostegno all'iniziativa privata, assumendo un ruolo di semplificatore dei processi di sviluppo imprenditoriale nel rispetto della vigente normativa nazionale e

comunitaria, con particolare riferimento alla materia degli aiuti di Stato. L'attuazione delle disposizioni in esame resta comunque subordinato, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 165 provvede a dare attuazione all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, istituendo, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato promotore della « *Banca del Mezzogiorno S.p.a.* », composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato promotore ha il compito di individuare e selezionare i soci fondatori della Banca, diversi dallo Stato, nonché le regole di governo della banca e gli apporti minimi di capitale necessari per partecipare in qualità di soci.

Per avviare l'iniziativa lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore allo stanziamento di 5 milioni di euro autorizzato a tal fine per il 2008 dall'articolo 6-ter, comma 4, del decreto legge n. 212 del 2008, le cui risorse sono mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario. Al termine della fase di avvio e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca l'intera partecipazione dello Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

La Banca del Mezzogiorno agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa ed opera come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nelle regioni meridionali e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese. Il sostegno deve essere prioritariamente

indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, l'occupazione. Tra l'altro, la Banca potrà:

- emettere obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni, destinate a favorire il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nelle imprese del meridione, godono del regime di favore fiscale di cui al comma 178;
- emettere obbligazioni, a condizioni di mercato, per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno, di durata non inferiore a tre anni ed eventualmente assistite dalla garanzia dello Stato nei primi due anni dall'emissione. Ai relativi eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia dello Stato si provvede mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della banca si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente all'entrata in vigore del presente disegno di legge che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno.

Al Ministro dell'economia è data la facoltà di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno.

Il comma 178 contiene una serie di misure finalizzate a favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche nel Mezzogiorno.

In particolare, la lettera *a)* prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 - recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati - a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. La disposizione prevede che sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo n. 239 del 1996¹⁹ relativi ai suddetti titoli si applica una imposta sostitutiva con aliquota di favore nella misura del cinque per cento, in luogo di quella ordinaria del 12,5 per cento.

La successiva lettera *b*) restringe il campo di applicazione di tale imposta agevolata agli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

Infine, relativamente ai fondi provenienti dalla raccolta postale ai sensi del comma 1097 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si stabilisce che gli stessi, oltre ad essere investiti in titoli governativi dell'area euro, possono esser investiti, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

La RT afferma che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare:

- il Comitato promotore della Banca del Mezzogiorno è costituito, per espressa previsione normativa, senza oneri per la finanza pubblica;
- la quota di partecipazione dello Stato trova copertura nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legge n. 112 del 2008

¹⁹ Tale articolo ha assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

- l'impatto delle emissioni obbligazionarie sulla finanza pubblica è ricompreso nella stima sul gettito dell'agevolazione fiscale introdotta, in forma di imposta sostitutiva in luogo dell'aliquota ordinaria, per le iniziative imprenditoriali che creano occupazione o con finalità etiche nel Mezzogiorno;
- in relazione all'emissione di titoli obbligazionari assistiti da garanzia dello Stato, in base al Regolamento (CE) n. 2223/96 l'emissione di garanzia non ha impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico. Essendo previsto dalla norma che la garanzia sia prestata a titolo oneroso, l'introito ha un impatto positivo sulla finanza pubblica, non stimato ai fini della quantificazione per motivi prudenziali;
- la prestazione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 non produce aumenti dello stanziamento del Fondo medesimo e opera a valere sulle risorse già disponibili.

Per quanto riguarda il comma 178 la RT associa all'agevolazione fiscale introdotta dalle norme in esame un effetto di minore entrata pari a 9,2 mln annui dal 2010.

Ai fini di tale quantificazione, la RT afferma che l'ammontare di liquidità che potrebbe verosimilmente confluire verso i nuovi titoli ai quali si applica l'agevolazione in oggetto è stimabile in 6.750 mln²⁰.

Si stima altresì che la corrispondente liquidità, in assenza della disposizione in esame, fosse impiegata per la metà in attività i cui rendimenti sono tassati ad aliquota del 27 per cento e, per la restante metà, in strumenti i cui rendimenti sono tassati ad aliquota del 12,5 per cento.

La relazione tecnica, con riferimento ai rendimenti annui utilizza:

a) il tasso medio applicato sui depositi delle famiglie, pari allo 0,8 per cento, con ritenuta del 27 per cento;

b) il tasso sulle emissioni di BTP a cinque anni, pari al 2,3 per cento, la cui imposta sostitutiva ha l'aliquota del 12,5 per cento.

I depositi di cui al punto a) assicurerebbero dunque attualmente un gettito di 7,3 mln, mentre ai titoli di cui al punto b) sarebbe associato ad oggi un gettito di 9,7 mln; complessivamente, si tratta di 17 mln.

Sulla base delle nuove disposizioni, ipotizzando per i nuovi titoli emessi, che sono a medio-lungo termine, lo stesso rendimento dei BTP a cinque anni, si avrebbe un gettito pari a 7,8 mln (6.750 X 2,3% X 5%), con una perdita di gettito annua di 9,2 milioni di euro.

²⁰ Ciò basandosi sui dati, di fonte Banca d'Italia, relativi allo *stock* dei finanziamenti per cassa fino a 500.000 euro negli anni dal 2005 al 2008; l'adozione di tale soglia è motivata dal fatto che sono agevolati i rendimenti dei finanziamenti alle sole PMI. Al fine di individuare il flusso annuo dei finanziamenti è stata considerata la variazione annuale dello *stock*, che si aggira mediamente, con l'eccezione del 2008, intorno ai 9 miliardi di euro. Tale ammontare è stato incrementato del 50 per cento, per tenere conto del fatto che la variazione annua della consistenza rappresenta un saldo tra finanziamenti e rimborsi, giungendo quindi a 13,5 mld. Si ipotizza infine che circa la metà di tale importo possa confluire verso il nuovo strumento finanziario; si tratta quindi di 6.750 mln.

Al riguardo, relativamente alla concessione della garanzia dello Stato sulle emissioni di obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno e sulla prestazione della garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, anch'essa assistita dalla garanzia dello Stato, si osserva che, pur in considerazione dell'incertezza dell'onere e del tempo in cui esso si verificherà, sarebbe opportuno un supplemento di informazione, trattandosi di interventi potenzialmente suscettibili di determinare un effetto finanziario²¹.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di enti e società partecipati dal MEF di poter contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, andrebbero fornite ulteriori informazioni al fine di escludere eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Sul punto si evidenzia che per la quota di partecipazione dello Stato nella Banca del Mezzogiorno è stato previsto un apposito stanziamento di bilancio.

Infine riguardo al comma 178, si rileva che la correttezza della quantificazione risulta subordinata all'effettiva realizzazione delle ipotesi formulate dalla RT, circostanza che si potrà verificare

²¹ Sul punto, come più volte ribadito, giova rammentare che se da un lato non può ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura dell'intera garanzia per il carattere soltanto eventuale della sua attivazione, dall'altro non può neppure ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio: tali fondi, infatti, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente e non riguardano in alcun modo obbligazioni derivanti dalla legislazione successiva. Una corretta soluzione del problema potrebbe pertanto consistere nella accurata valutazione del livello di rischio e nella conseguente determinazione percentuale del rischio stesso sul capitale garantito. L'importo così risultante dovrebbe essere coperto secondo le norme generali e l'andamento effettivo della spesa sottoposto a stretto monitoraggio". (v. CORTE DEI CONTI, "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2001", doc XLVIII, n. 3, pagg. 38-39).

unicamente *ex post*. In particolare, si sottolinea che il calcolo del minor gettito atteso è stato effettuato ipotizzando che il risparmio diretto alla nuova tipologia di investimento provenga in ugual misura (50% + 50%) dai depositi delle famiglie e dai titoli di Stato; tale ipotesi non è suffragata da alcun elemento informativo. Poiché le entrate per l'erario sono maggiori, nella situazione attuale, in relazione ai titoli (con gli importi indicati, si tratta di 9,7 mln a fronte di 7,3), l'effetto finanziario potrebbe divergere da quello individuato qualora fosse diversa la distribuzione, a fini del flusso verso i nuovi strumenti finanziari, in relazione alle due tipologie di investimento.

Si evidenzia poi che la RT non tiene conto delle ricadute sul bilancio dello Stato legate allo spostamento di risparmio che attualmente finanzia il debito pubblico.

Commi 183 - 188

Il comma 183 dispone una riduzione del fondo ordinario spettante agli enti locali nelle seguenti misure:

	2010	2011	2012
Province	1	5	7
Comuni	12	86	118
Totale	13	91	125

In relazione alla riduzione del contributo ordinario si prevedono una serie di misure in grado di produrre, in capo ai comuni e alle province, risparmi di spesa. In particolare, si prevede:

- la riduzione del numero dei consiglieri comunali nella misura del 20 per cento;
- la determinazione degli assessori comunali nella misura massima di un quarto del numero dei consiglieri comunali e la determinazione degli assessori provinciali nella misura massima di un quinto del numero dei consiglieri provinciali;
- la soppressione della figura del difensore civico, delle circoscrizioni di decentramento comunale, della figura del direttore generale;
- la delega delle funzioni del sindaco a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
- la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e l'assunzione delle funzioni esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse;

Si dispone inoltre la cessazione del finanziamento statale in favore delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 destinando il 30 per cento delle relative risorse ai comuni montani in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

Infine si destinano al fondo per interventi urgenti e indifferibili istituito presso il MEF dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 le riduzioni di spesa derivanti dalle suddette disposizioni.

L'allegato 7 mostra sui saldi di finanza pubblica effetti in termini di minori spese correnti:

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
48	126	160	48	126	160	48	126	160

La RT afferma che le riduzioni dei contributi ordinari spettanti a comuni e province hanno effetti sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto.

Relativamente alle comunità montane la RT quantifica in 35 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2010 gli effetti di risparmio in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto derivanti dalla cessazione dei finanziamenti statali in favore delle comunità montane. Tale importo è stato calcolato applicando alle risorse finanziarie correnti spettanti alle Comunità montane e pari a 50 mln di euro la riduzione del 70 per cento.

Al riguardo, al fine di valutare la sostenibilità delle riduzioni del fondo ordinario spettante agli enti locali senza compromissione degli equilibri di bilancio degli enti medesimi, andrebbero forniti

ulteriori dettagli circa l'entità dei risparmi conseguibili dalle misure di razionalizzazione delle amministrazioni locali.

Si osserva inoltre che determinate misure di razionalizzazione potrebbero comportare un aggravio di oneri per alcuni enti. In particolare, si evidenzia la disposizione che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, il che, non essendo più tali funzioni esercitabili in forma associata, potrebbe far venir meno le eventuali economie di scala prodotte con un aggravio di oneri per gli enti chiamati a svolgere di nuovo singolarmente tali funzioni. Inoltre, appare opportuno che siano indicati espressamente gli enti che succederanno ai suddetti consorzi.

Con riferimento alle comunità montane si osserva che il venir meno dei finanziamenti statali, pur portando ad un iniziale risparmio di risorse, sembra compromettere la tenuta finanziaria dei suddetti enti con possibili futuri effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Commi 189 - 197

Il comma 189 stabilisce che, allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni, con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

Il comma 190 prevede che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, siano individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati.

Il comma 191 stabilisce che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti.

Il comma 192 prevede che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli

accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

Il comma 193 stabilisce che alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-*bis*, comma 1, e 4, commi 2-*bis* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare).

Il comma 194 prevede inoltre che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-*ter*.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della

compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

Il comma 195 stabilisce che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.

Il comma 196 prevede che è concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,

relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

La RT afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, dalla disposizione non possono derivare effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica, atteso che la suddetta quota riassegnabile al Ministero della difesa è determinata con successivo decreto, previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento da parte dell'Italia dell'indebitamento netto strutturale, concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita. La RT conferma, inoltre, che l'onere connesso all'autorizzazione di spesa a favore del comune di Roma per il 2012, per un importo di 100 milioni di euro, è

fronteggiato, per il medesimo anno, con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 (comma 199, ultimo periodo), come integrato ai sensi del provvedimento in esame nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

L'allegato 7 evidenzia le sole variazioni di cui ai commi 195-196, ultimo periodo:

Maggiori spese

Milioni di euro

2010	2011	2012	2013
0	0	100	0

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre anzitutto soffermarsi sulle implicazioni del dispositivo nel suo complesso e, in particolare, delle norme di cui ai commi 189 e 195-196, dal momento che peraltro, proprio in relazione alla attivazione dei fondi immobiliari ivi stabilita, è disposta anche la anticipazione di tesoreria in favore del comune di Roma.

In proposito, infatti, ferme restando le finalizzazioni ivi indicate per l'erogazione della suddetta anticipazione - su cui si tornerà in seguito - sembra anzitutto necessario segnalare che, nel complesso, pur a fronte di una sicura erogazione a titolo di "anticipazione" ivi indicata dal comma 195 per il 2010, non viene fornita alcuna indicazione in merito al valore complessivo delle dotazioni costituenti il patrimonio immobiliare da conferire al Fondo indicato al comma 189, né informazioni sono riportate dalla RT in merito ai tempi necessari alla effettiva "cartolarizzazione" dei suddetti cespiti che, a

rigore, dovrebbe almeno coincidere con la estinzione della anticipazione stabilita entro il 31 dicembre 2010 dal comma 196.

Oltretutto, sempre per i profili di copertura, occorre considerare che la stessa "anticipazione" di tesoreria determina, a rigore, un maggiore fabbisogno di cassa del settore statale, sotto il profilo della "formazione", che, sebbene abbia natura patrimoniale, trova però riflesso anche in una maggiore componente del flusso d'oneri prevedibile in conto interessi per l'esercizio 2010: la cui determinazione dovrebbe, a rigore, essere accompagnata dalla quantificazione e copertura della relativa spesa, dal momento che si riflette in un maggior onere sul bilancio di previsione rispetto alle previsioni a l.v.²².

Venendo ai profili di impatto ancora più specifici, occorre inoltre rilevare che, come del resto anche l'allegato 7 evidenzia (sia pure in assenza di una formale iscrizione di effetti finanziari aggiuntivi riconducibili all'articolato dispositivo in esame), quota parte delle risorse assegnate al comune di Roma affluisce poi ad una finalizzazione di spesa che in parte riveste natura economica corrente: ciò a fronte di risorse a copertura (per l'appunto, gli immobili "cartolarizzati") che comunque presenterebbero natura originaria di parte capitale.

In aggiunta, sempre per i profili di copertura, in merito all'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro a favore del Comune di Roma indicata al secondo periodo del comma 196, con

²² Né, sotto il profilo metodologico, appare in proposito ipotizzabile che tale componente d'oneri "aggiuntiva" in conto interessi possa essere considerata scontata nell'ambito delle previsioni già iscritte negli stanziamenti a legislazione vigente nel bilancio dello Stato 2010, relativamente alle dotazioni di tali voci di spesa, atteso che la medesima risulta strettamente correlata alla "nuova" norma in esame.

corrispondente riduzione del fondo di cui al art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, (Fondo "grandi eventi", comma 199, ultimo periodo), andrebbe infine confermato che la suddetta autorizzazione di spesa trovi compensazione nelle effettive disponibilità iscritte sullo stesso Fondo per tale anno.

Più in generale, andrebbero valutati i risvolti di una eventuale riclassificazione dell'operazione in base ai criteri contabili europei, nonché i possibili riflessi sulle finanze del Comune di Roma, laddove, entro il termine del 31 dicembre 2010, quest'ultimo non sia in possesso della liquidità necessaria per la restituzione dell'anticipazione di tesoreria ottenuta ad inizio 2010.

Con riferimento al comma 194, si rileva che le disposizioni in esso contenute apparirebbero meritevoli di una specifica trattazione da parte della RT, quanto meno con riferimento al loro coordinamento con le procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio della difesa esistenti in base alla legislazione vigente. Si ricorda infatti che i commi 627-631 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 contengono disposizioni riguardanti un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, che prevede anche l'alienazione degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali. Già l'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle infrastrutture militari, interveniva peraltro sull'argomento e la Commissione Difesa del Senato, in data 24 novembre 2009, ha dato parere favorevole sullo schema di decreto

ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale precedentemente citato²³.

Il comma 197 prevede che, allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, nonché di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali a partire dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze "accessorie" spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato - limitatamente a quelle per cui, già oggi, si operi il pagamento degli stipendi dei dipendenti mediante le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - sia disposto congiuntamente, e con le medesime modalità delle competenze "fisse", mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.

Allo scopo di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le citate finalità la norma autorizza la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni di euro per il 2011, rinviando ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione del dispositivo.

La RT assegna alla disposizione che introduce una gestione unitaria informatica delle competenze fisse e accessorie dei dipendenti

²³ Cfr. Atto del Governo n. 138.

delle amministrazioni pubbliche un duplice effetto finanziario, l'uno in conto maggiori spese e l'altro riferibile alle maggiori entrate.

L' allegato 7 evidenzia i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori spesa:

Maggiori spese

Milioni di euro

2010	2011	2012	2013
9	12	0	0

Relativamente alle entrate, la RT specifica che le competenze accessorie, quali straordinari e fondi incentivanti, sono pagate separatamente dallo stipendio e con modalità diverse, spesso in contanti. Tale difformità di pagamento causa frequentemente, per i dipendenti, elevati conguagli fiscali a debito nel mese di febbraio, momento in cui, in sede di predisposizione del CUD relativo ai redditi dell'anno precedente, viene misurata l'imposizione definitiva sul reddito complessivo da lavoro percepito.

Il fenomeno, dal punto di vista dell'amministrazione, rappresenta uno sfasamento temporale degli incassi per l'Erario per un importo che la RT quantifica, relativamente all'anno 2008, in 200 mln di euro. Il nuovo sistema renderebbe invece possibile applicare in tempo reale le effettive aliquote e detrazioni Irpef, con un effetto *una tantum* di maggiori entrate Irpef nel 2011 pari a 200 mln di euro, oltre a render possibile la quasi completa dematerializzazione dei documenti attualmente necessari per la liquidazione dei compensi accessori.

La RT specifica che il numero di dipendenti interessato dalla modifica è pari a circa 1,5 milioni.

Al riguardo, anzitutto per i profili di copertura, pur considerando che trattasi di limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse ivi previste rispetto ai fabbisogni di adeguamento delle procedure e dei supporti informatici indicati dalla norma, fornendo elementi quantitativi atti ad illustrare gli adempimenti conseguenti alla misura in esame²⁴.

In proposito, dal punto di vista metodologico, si segnala che non è considerabile a tal fine idoneo il mero rinvio ad un successivo atto avente natura regolamentare allo scopo di definire gli effetti d'impatto sulle procedure tecnico - informatiche delle Amministrazioni coinvolte, dal momento che, come già rilevato in precedenti occasioni, lo scrutinio dei profili finanziari di una nuova norma deve essere effettuato in sede di valutazione e approvazione della medesima, costituendo un momento imprescindibile della stessa decisione legislativa.

Inoltre, anche ai fini dell'acquisizione delle entrate, risulta problematico il generico rinvio al successivo decreto ministeriale per l'individuazione di tempi e modalità attuative, soprattutto tenuto conto che la norma fissa la decorrenza a partire dal 30 novembre 2010 per l'adozione del cedolino unico e che l'innovazione riguarda un contingente di un milione e mezzo di dipendenti, circostanza che

²⁴ In proposito, si segnala che dalla ricognizione dei dati riportati nel Conto Annuale 2008 elaborato dal dipartimento della R.G.S. emerge che le componenti retributive riconducibili alle voci accessorie della retribuzione hanno registrato un valor medio pro capite tra tutti i comparti pari a 7.000 euro circa, con valori sensibilmente differenziati, in ragione alla densità del personale dirigenziale ed equiparato per ciascun comparto e del relativo trattamento economico correlato all'peculiare *status* giuridico. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P., *Conto Annuale 2008*, sul sito internet del dipartimento.

potrebbe rendere l'operazione particolarmente complessa e quindi compromettere gli effetti di gettito stimati.

Venendo ai profili di quantificazione, andrebbe considerato che la trasmissione degli elaborati relativi alle spettanze accessorie, oltre ad un evidente aggravio di spese di funzionamento per tutti gli uffici statali, potrebbe determinare anche effetti di ritardo nella liquidazione nella effettiva corresponsione dei trattamenti accessori ai dipendenti statali, con conseguenti ricadute di effetti di disallineamento tra la cassa e la competenza²⁵.

Oltretutto, occorre considerare che la dotazione ivi prevista dalla norma concerne espressamente il solo adeguamento delle procedure informatiche e delle relative dotazioni strumentali, mentre nulla è riferito in merito agli eventuali fabbisogni aggiuntivi, in termini di risorse umane e di ordinario funzionamento, che potranno derivarne, in particolare, presso gli Uffici periferici della Amministrazione erariale (Direzioni territoriali del Tesoro e dei servizi vari) con connessi riflessi d'oneri.

Per quanto riguarda le entrate, la RT basa la stima su un ammontare di congruagli pari a 200 mln nel 2011²⁶. Tuttavia non è possibile verificare tale stima in quanto il dato deriva da una fonte interna al Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale non è

²⁵ Sul punto, si segnalano le indicazioni rinvenibili nel documento concernente le *"Prime considerazioni sulla contrattazione integrativa rilevata dal Conto annuale 2008"* dalla R.G.S., in cui, in relazione alle risultanze emerse nel 2008, si conferma il "ritardo con cui le pubbliche amministrazioni regolano negoziabilmente le risorse della contrattazione collettiva dell'anno di riferimento". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., *Conto Annuale 2008, Prime considerazioni sulla contrattazione integrativa rilevata dal Conto annuale 2008*, sul sito internet del dipartimento.

²⁶ Il dato deriva da quanto rilevato nel 2008 e derivante da un congruaglio medio pari a 210 euro per circa un milione di dipendenti.

possibile accedere. Sembra quindi opportuno chiedere un chiarimento relativamente alle modalità di calcolo di tale aggregato.

Il comma 199 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 197 e 198, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2009 e dalla presente legge, e per l'anno 2011 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 198

Il comma in esame modifica l'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2009, predisponendo una dilazione ulteriore della riscossione dei

tributi e contributi sospesi²⁷ a seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo.

Nello specifico i versamenti relativi ai tributi e contributi sospesi verranno effettuati a decorrere dal giugno 2010 (anziché dal gennaio 2010) e verranno dilazionati in 60 rate mensili, invece di 24.

Inoltre viene previsto che la sospensione dei versamenti, nelle modalità su citate, riguardi anche i comuni fuori cratere²⁸, che non erano compresi nella dilazione recata dall'ordinanza del 6 giugno 2009; in riferimento ad essi la sospensione opera per i soli versamenti tributari.

La RT utilizza la quantificazione presentata per il citato articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2009; in particolare l'ammontare di tributi da rateizzare era stimato nella cifra totale di 273 mln di euro, mentre l'ammontare dei contributi era pari a 240 mln di euro.

Per effetto della dilazione di 24 rate si aveva un gettito per l'anno 2010 e 2011 pari a 256,5 mln di euro.

La nuova disposizione prevede invece una dilazione dei pagamenti in 60 rate a decorrere dal giugno 2010 e la RT pertanto parametrizza i citati ammontari totali alla nuova dilazione; nello specifico si ha pertanto che il gettito sarà pari a 59,9 mln di euro per il 2010, mentre dal 2011 al 2014 il gettito sarà pari a 102,6 mln di euro e per l'anno 2015 di 42,8 mln di euro.

²⁷ Detto differimento è stato operato per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3754 del 9 aprile 2009 e n. 3780 del 6 giugno 2009; su tali differimenti di pagamenti non vi sono né sanzioni, né interessi.

²⁸ Quelli quindi relativi alle province di Teramo e Pescara.

Pertanto l'effetto finanziario netto sarà dato dal confronto tra la nuova dilazione e la precedente; in particolare si avrà per l'anno 2010 una perdita di gettito pari a 196,6 mln di euro, per l'anno 2011 la perdita sarà di 153,9 mln di euro, per gli anni dal 2012 al 2014 si avrà un maggior gettito di 102,6 mln di euro per ciascun anno, mentre per l'anno 2015 si avrà un maggior gettito di 42,8 mln di euro.

Per quanto attiene invece l'estensione del beneficio della dilazione, per i soli tributi, da riscuotere nei comuni fuori cratere, la RT evidenzia che i versamenti relativi, per i quali era stata prevista la sospensione del versamento fino al 30 giugno c.a. e la rateizzazione in 5 rate dal 16 luglio al 16 novembre c.a., non sono stati effettuati da parte dei contribuenti interessati.

Pertanto l'ammontare complessivo di detti tributi è pari a 228mln di euro, per i quali la RT procede alla dilazione secondo le modalità dette e relative alle 60 rate da versare a decorrere dal giugno 2010.

In tal caso stima pertanto un maggior gettito di 26,6 mln di euro per il 2010, di 45,6 mln di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2011 e fino al 2014 e di 19 mln di euro per l'anno 2015.

Pertanto gli effetti netti di gettito, relativi alle due disposizioni in argomento, sono pari a diminuzione di gettito per l'anno 2010 di 170 mln di euro, di 108,3 mln di euro per l'anno 2011, un recupero di gettito di 148,2 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, e di 61,8 mln di euro per l'anno 2015.

Al riguardo la quantificazione concernente l'allungamento dei termini di dilazione di pagamento per i contribuenti dei comuni del

cratere risulta coerente con i dati presentati nella stima recata dalla RT annessa al citato articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2009; per quanto attiene invece all'estensione della proroga a 60 rate per i contribuenti residenti fuori cratere, occorre evidenziare che la RT non offre elementi per verificare l'ammontare complessivo dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare e che invece non sono stati eseguiti.

Infatti, la RT non indica in base a quali dati sia stato stimato l'ammontare complessivo dei tributi, pari ai citati 228 mln di euro, che andrebbero dilazionati.

In più per essi la RT stima solo il flusso di maggior gettito riveniente dalla citata ripartizione dei versamenti senza tener conto del mancato versamento, da parte dei contribuenti, per l'anno 2009, dei tributi in oggetto, per il quale bisognerebbe fornire apposita copertura.

Su tali rilievi occorrerebbe pertanto acquisire i necessari chiarimenti.

Commi 200 e 201

I commi 200 e 201 recano disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE.

In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma previsti dalla legislazione vigente, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un

massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione da parte dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

Il comma 201 dispone la decadenza di tali anticipazioni tariffarie qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

La RT elenca una serie di dati volti a motivare l'asserita necessità di procedere alle anticipazioni tariffarie previste dalle norme in esame; in particolare, vengono citati:

- l'entità del mancato aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato a livello governativo, pari a circa 14 punti percentuali;
- il tasso di crescita del traffico nel periodo 2001-2007, pari al 50 per cento;
- l'entità dell'inflazione reale nel medesimo periodo, pari a circa 20 punti percentuali;
- la circostanza che, successivamente all'allineamento tra diritti intra UE ed extra UE, recepito nell'anno 2000 con decreto del Ministero dei trasporti, si è verificato un minor ricavo rispetto al gettito che sarebbe derivato ai gestori in base ai diritti previsti precedentemente, in virtù di una diversa composizione del traffico aereo, che è stato caratterizzato da un forte aumento della

componente UE, alla quale si applica un diritto più basso rispetto a quello extra UE.

Si afferma infine che la disposizione comporta effetti di maggiore disponibilità di risorse finanziarie per i sistemi aeroportuali, finalizzate ad incentivare il miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale, asserendo nel contempo che ciò non richiede una copertura finanziaria.

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame non dovrebbe comportare ricadute dirette riguardanti la finanza pubblica, in quanto l'aumento dei diritti aeroportuali a favore dei gestori aeroportuali è destinato a gravare sui passeggeri. Va rilevato peraltro che, essendo l'ENAC un ente inserito nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche, e svolgendo esso un ruolo centrale nella procedura di validazione dei piani di sviluppo in questione, potrebbero manifestarsi eventualmente effetti sulla finanza pubblica in relazione alle disposizioni in esame (anche sotto il profilo dei costi associati alle nuove attività attribuite all'ente).

Infine, si evidenzia che le disposizioni potrebbero dare luogo - come riportato dalla stampa specialistica²⁹ - a contenziosi da parte delle compagnie di volo, che risultano indirettamente sfavorite dal rincaro dei biglietti aerei.

²⁹ Cfr. Sole 24 ore del 14 ottobre 2009: G. Dragoni, Tariffe aeroportuali: l'aumento aspetta la firma del Tesoro.

Comma 202

La norma, modificando l'articolo 8-duodecies del decreto legge n. 59 del 2008, reca alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali.

In particolare:

- sono approvati tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con l'ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che gli schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica;
- si stabilisce che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari. Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di ANAS Spa delle risorse derivanti dall'attuazione della disposizione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti onerosi per l'erario derivanti dall'estensione dell'approvazione degli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con l'ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009.

A tal proposito, sarebbero opportune informazioni e dati in merito ai profili finanziari degli schemi di convenzione che assumono validità per effetto del dispositivo e, in particolare, per ciò che riguarda i possibili riflessi per l'ANAS Spa, quale amministrazione conferente la titolarità delle concessioni, che funge da controparte erariale per le società concessionarie di autostrade³⁰.

Nello specifico, sarebbe utile a tal fine:

- conoscere il presumibile numero degli schemi di convenzioni che acquisteranno validità ed efficacia per effetto della norma;
- per ciascun schema di convenzione avere i dati riguardanti gli obblighi di servizio e i costi a carico del concessionario, il piano degli investimenti a carico del

³⁰ Va segnalato al riguardo che il referto recante la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2006, ha rilevato la presenza di specifici profili di criticità proprio in merito alla possibilità che da tali convenzioni si possa pervenire ad un'effettiva autonomia finanziaria e gestionale del sistema stradale e autostradale e, quindi, all'estromissione della società ANAS Spa dal perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini della contabilità nazionale, rimanendo a carico del bilancio dello Stato gli investimenti nella rete autostradale e una parte degli stessi costi operativi. Sul punto, la Corte rileva che "va considerato che, perché ANAS Spa possa considerarsi non inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni la sua attività dovrebbe essere connotata come market, ciò che essa realizzerebbe – a termini del Regolamento CE-3605/93 del Consiglio UE del 22 novembre 1993 allegato al Trattato UE, con il quale è stato approvato il Sistema Europeo dei conti economici integrati (SEC 95), applicato da ISTAT ai fini del calcolo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni italiane – ove i ricavi di mercato superassero il 50% dei costi di produzione". Essendo l'ammontare dei ricavi complessivi inferiore a tale importo, "resta perciò ferma la natura pubblica di ANAS Spa, determinata anche dal fatto di essere soggetta al "controllo" - nel senso di influenza dominante - della pubblica amministrazione in quanto detentrica della totalità delle azioni e del conseguente potere di determinarne le strategie e sceglierne gli amministratori, e soprattutto che una parte consistente dei costi operativi e l'intera spesa d'investimento fanno carico al bilancio dello Stato". L'inclusione di ANAS Spa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, nel relativo conto economico consolidato risulta confermata anche dalla relazione della Corte dei conti relativa all'esercizio finanziario 2007. Inoltre, come puntualmente rilevato dalla Corte, la recente giurisprudenza italiana è unanime nell'attribuire ad un ente, anche in forma societaria, la natura pubblica nel caso in cui utilizzi prevalentemente risorse pubbliche (Cass.civ.,s.u., 22 dicembre 2003 n. 19667; C.Conti, I, 3 novembre 2005 n. 356; CdS, VI, 23 gennaio 2006 n. 182; id., IV, 31 gennaio 2006 n. 308). CORTE DEI CONTI, Sezione Enti, referto al Parlamento contenente la "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A., per l'esercizio finanziario 2006", Delibera n. 22/2008, pagina 89-90.

concessionario e gli introiti tariffari concordati, nonché le condizioni che gravano sul concedente (ANAS Spa).

Commi 203 - 205

I commi da 203 a 205 recano disposizioni riguardanti la Società Stretto di Messina Spa. In particolare, la partecipazione al capitale sociale dello Stretto di Messina Spa da parte di ANAS Spa, delle regioni Sicilia e Calabria, nonché delle altre società controllate dallo Stato, non può essere inferiore nel suo complesso al 51 per cento. Quale contributo ad ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, a partire dal 2012, di aumenti di capitale della Società Stretto di Messina Spa è autorizzata la spesa di 470 mln di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili del MEF di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009. Infine, viene approvato il 2° atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003.

L'allegato 7 mostra i seguenti effetti in termini di maggiore spesa sui saldi di finanza pubblica:

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
0	0	470	0	0	470	0	0	470

La RT precisa che con DPCM 6 agosto 2009 è stato approvato il piano finanziario del Ponte sullo Stretto di Messina, che prevede la partecipazione al finanziamento dell'opera a carico della società concessionaria Stretto di Messina Spa per una quota pari a 1,2 mld di euro, di cui 300 mln già deliberati dagli azionisti della società nell'ottobre del 2003. Per i restanti 900 mln è prevista la partecipazione di RFI per 117 mln, della regione Sicilia per 100 mln e di ANAS Spa per 683 mln.

Poiché la programmazione delle risorse assegnate dal CIPE al Fondo infrastrutture prevede la destinazione di 330 mln per la partecipazione azionaria alla Società Stretto di Messina, di cui 117 mln in favore di RFI e 213 mln in favore di ANAS Spa, occorre provvedere alla copertura della restante quota a carico di ANAS Spa e pari a 470 mln di euro.

In base al citato piano finanziario l'aumento di capitale di 900 mln di euro sarà di 377, 578 mln nell'anno 2013 e di 522,422 mln nell'anno 2014.

Secondo la RT la disposizione determina, per l'anno 2012, effetti in termini di saldo netto da finanziare e, per gli anni 2013 e 2014, effetti in termini di fabbisogno, mentre non ha effetti sull'indebitamento netto trattandosi di acquisizione di partecipazione azionaria.

Al riguardo, atteso che come affermato dalla RT il provvedimento determina effetti in termini di saldo netto da finanziare

e fabbisogno e non in termini di indebitamento netto trattandosi di acquisizione di partecipazione azionaria, andrebbe chiarito il motivo per cui l'allegato 7 riporta effetti anche su quest'ultimo saldo. Tra l'altro l'impatto sul fabbisogno non dovrebbe riguardare l'anno 2012 ma i successivi anni 2013 e 2014 per effetto dell'utilizzo del contributo dell'ANAS Spa per la sottoscrizione degli aumenti di capitale solo in tali anni.

Infine, con riferimento all'approvazione con legge del 2° atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003, atteso che in tale atto potrebbero essere introdotte una serie di modifiche influenti tra l'altro sulle caratteristiche dell'opera, del programma di costruzione, delle modalità di realizzazione e di collaudo, dei criteri di determinazione e di adeguamento delle tariffe di pedaggio, delle modalità di manutenzione e dei criteri a cui attenersi per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera, andrebbero fornite ulteriori informazioni idonee a valutare i possibili effetti finanziari discendenti dalla sua approvazione.

Commi 206 - 210

I commi 206-208 provvedono anzitutto ad escludere dalle misure di limitazione del *turn over* previste per gli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi stabilendo che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente. Ai fini dell'effettuazione di dette assunzioni si autorizza una spesa di 115 milioni di euro per il 2010, di 344 milioni di euro per il 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2012 .

Il comma 209 prevede che per le finalità di cui ai commi da 206 a 208 sia autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. E' stabilito, inoltre, che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 210 provvede infine alla individuazione della copertura finanziaria, stabilendo che ai relativi oneri, si provveda, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma

5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, ne quantifica l'onere considerandoli sulla base dei tassi di cessazione storici, dei costi unitari del personale e della presumibile decorrenza delle assunzioni in parola.

Gli oneri sono quantificati sono infine riepilogati secondo la tabella che segue.

	2010	2011	2012	2013
FF.PP	98.000.000	295.000.000	454.000.000	515.000.000
VVFF	17.000.000	49.000.000	75.000.000	85.000.000
Totale	115.000.000	344.000.000	529.000.000	600.000.000

L'allegato 7 evidenzia le seguenti variazioni sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese
Saldo netto da Finanziare
Milioni di euro

2010	2011	2012
115	344	71

Indebitamento netto
Milioni di euro

2010	2011	2012
60	175	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo interviene sull'articolo 66, commi 7 e 9, del decreto-legge

n. 112 del 2008³¹, occorre considerare che la trasparenza degli elementi assunti nella stima degli oneri costituisce un profilo che interessa direttamente anche la valutazione della congruità degli effetti finanziari associati al provvedimento, tenuto conto dei risparmi di spesa già scontati nei tendenziali a legislazione vigente per effetto del blocco parziale del *t.o.* per il 2010 e 2011.

In tal senso, infatti, premesso che l'allegato 7 al decreto legge n. 112 del 2009 scontava effetti correttivi sui saldi³², andrebbero forniti sia i dati relativi ai tassi di *turn over* considerati in relazione agli esercizi 2010-2013, - ed indicati, invece, dalla RT come meramente riferiti ai valori "storici" registrati dai comparti - sia i dati inerenti alle retribuzioni medie ipotizzate, e le unità complessive considerate nella stima, a fronte dei valori dettagliatamente desumibili dai dati pubblici riportati nel Conto Annuale 2008³³.

Sulla base dei dati ipotizzati andrebbero pertanto richiesti i prospetti di computo ed i calcoli effettuati per pervenire agli oneri indicati in via di estrema sintesi dalla RT, per ciascun anno del triennio, ed in relazione ad entrambi i comparti considerati, nonché

³¹ In cui si prevedeva che le assunzioni fossero limitate ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente per gli anni 2010 e 2011 ed al 50 per cento per l'anno 2012.

³² Nello specifico, proprio in relazione all'articolo 66, commi 2, 3, 4, 5, 7, 9 del citato decreto-legge erano indicate minori spese per ciascun anno del triennio 2009-2011, pari a 18, 104 e 319 milioni di euro in termini di S.N.F. e a 15,74 e 209 milioni di euro in termini di saldi di finanza pubblica.

³³ Dalla ricognizione dei dati contenuti nel Conto Annuale del P.I. aggiornato al 2008 emerge una consistenza complessiva a tale anno dei due comparti in questione (FF.PP. e VV.FF.) pari, rispettivamente, a 325.664 e 31.982 unità, di cui, alla medesima annualità 2008, rispettivamente, circa 34.000 e circa 6.000 unità registravano un'anzianità anagrafica superiore a 50 anni. Tale dato, unitamente al dato della anzianità di servizio al 2008 che registrava nei due comparti, rispettivamente, 25.000 e 2.500 unità circa che avevano già maturato - a tale data - una anzianità di almeno 31 anni di servizio, rende di per sé evidente l'effetto del *turn over* già registrato nel 2009 - anno che è stato ancora vincolato ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente - rendendo ipotizzabili gli scenari che si prospettano per il prossimo quadriennio 2010/2013. Va inoltre considerato che gli indici di *t.o.* dei due comparti si attestavano nel 2008 su valori medi del 2,16 per le FF.PP. e 3,13 per i VV.FF. Infine, quanto alle retribuzioni medie di comparto, si segnala che il Conto Annuale 2008 indica, rispettivamente in 35.931 euro annui per le FFPP. e in 30.197 euro per i VV.FF. i valori retributivi annui associabili ai relativi dipendenti Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., *Conto Annuale 2008, sul sito internet del dipartimento.*

l'evidenziazione dei calcoli effettuati anche per la valorizzazione degli effetti d'impatto valutati sui saldi di finanza pubblica, al netto ed al lordo degli oneri riflessi.

In particolare, proprio, in merito ai profili d'impatto, si osserva infine che in relazione alle assunzioni effettuate per il 2012, a valere sulle risorse di cui all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, non sono stati scontati effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, circostanza in merito alla quale andrebbero fornite delucidazioni.

Comma 211

Il comma 211 stabilisce che il rilascio delle informazioni relative al traffico telefonico a fini di giustizia è effettuato in forma gratuita da parte degli operatori mentre attualmente si applica il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.

La RT illustra la norma e fa presente che l'analisi dei costi sostenuti in materia di intercettazioni negli ultimi anni evidenzia, per i tabulati, un costo medio di 17 mln di euro, che costituisce pertanto il risparmio di spesa annuo fino all'emanazione del decreto di fissazione del ristoro di tali costi.

Al riguardo, si osserva che dovrebbe essere indicato entro quale termine si presume di emanare tale decreto e quali risparmi si ritiene potranno essere scontati a partire da tale data sulla base dell'emanando listino. Va comunque evidenziato che i citati risparmi non sono prudenzialmente contabilizzati nell'allegato 7.

Commi 212-215

I commi in esame contengono una serie di modifiche al vigente DPR n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

In particolare con il comma 212 si elimina l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, di cui all'articolo 10 del citato DPR n. 115 del 2002, per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad euro 2.500, per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Con l'introduzione del nuovo comma *6-bis* al medesimo articolo 10 del citato TU n. 115 del 2002, si disciplina che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sottoposto al pagamento del contributo unificato ed alle spese forfetizzate; inoltre per le cause di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, limitatamente ai processi esperiti dinanzi alla Corte di Cassazione, è previsto il pagamento del contributo unificato.

Viene quindi disposto, mediante la riformulazione del comma 2 dell'articolo 13 del TU citato, il pagamento del contributo unificato di euro 30 per i processi di esecuzione mobiliare fino a 2.500 euro.

Infine viene abrogato il comma 4 del citato articolo 13 del TU, con la conseguenza che anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali verranno applicati gli ordinari criteri di determinazione del contributo unificato (a scaglioni, per importo) in luogo del pagamento dell'attuale contributo fisso di 103,30 euro.

Il successivo comma 213 dispone che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia e risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007.

Per la gestione di detti crediti, finalizzata al loro incasso, si dovranno acquisire i dati anagrafici del debitore ed il credito vantato nei suoi confronti nonché iscrivere a ruolo il credito stesso.

Il comma 214 fa salve le disposizioni contenute nel vigente TU n. 115 del 2002 in materia di natura del credito vantato nonché di condizioni per l'esigibilità dello stesso.

Infine il comma 215 prevede che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per le spese di giustizia, così come modificata dal citato comma 203, siano versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con la finalità di finanziare un

piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e di potenziare i servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

La RT esamina gli effetti finanziari recati dai commi 212 e 213; nello specifico utilizza dati tratti dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia.

Nel merito del comma 212, la RT stima che il numero di procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2.500 euro, sottoposti al pagamento del contributo unificato di 30 euro, per l'anno 2008, siano pari a 250.000 unità; stima, poi, il numero dei procedimenti per opposizione a sanzioni amministrative in circa 1.250.000 unità³⁴.

Infine stima in circa 7.000 unità il numero dei ricorsi per cassazione concernenti le cause di lavoro o rapporti di pubblico impiego, per i quali si pagherà un contributo unificato pari a 103,30 euro.

Applicando a tali quantità di procedimenti gli importi di contributo unificato recati dalla nuova disciplina, si ottengono maggiori entrate annue stimante in 60,723 mln di euro.

Essa specifica inoltre che non stima puntualmente gli effetti di maggior gettito derivanti dalla modifica dell'importo del contributo unificato per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, in quanto allo stato non quantificabili.

Per quanto attiene invece la stima delle disposizioni contenute nel comma 213, la RT evidenzia che il perfezionamento delle nuove

³⁴ Di questi circa il 70% rientrerebbe nel primo scaglione per il quale si paga il contributo di 30 euro, mentre il restante 30% nel secondo scaglione, per il quale si paga il contributo unificato di 70 euro.

modalità di gestione della riscossione dei crediti, relativi ai provvedimenti passati in giudicato fino al 31 dicembre 2007, che prevedono la sottoscrizione di convenzioni con soggetti specializzati del settore al posto degli stessi uffici giudiziari presso i quali i crediti stessi sono maturati, permetterà di incrementare il tasso di recupero medio.

In particolare all'attuale tasso che oscilla tra l'8 ed il 9%, si contrapporrà un tasso di recupero del 13,5%, con un prevedibile incremento percentuale delle somme recuperate del 5%.

Applicando tale maggior tasso di recupero all'ammontare complessivo delle somme rimaste da recuperare, pari a circa 3.372 mln di euro, si ottiene un maggior gettito di circa 168,617 mln di euro.

Queste risorse saranno destinate, ai sensi del citato comma 215, al Ministero della giustizia, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria.

Si sottolinea che l'allegato 7, presumibilmente in via prudenziale, non ascrive maggior gettito al complesso delle disposizioni esaminate.

Al riguardo appare condivisibile l'impostazione metodologica di quantificazione del maggior gettito afferente al comma 212; tuttavia, nel merito è da chiedersi se nella stima presentata sia stata considerata l'eventualità che, con particolare riferimento ai ricorsi in cassazione concernenti le cause di lavoro o i rapporti di pubblico impiego, parti in causa, soggette quindi al pagamento del contributo unificato, possano essere anche le amministrazioni pubbliche nella loro veste di datori di lavoro.

Tale circostanza produrrebbe maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, per i quali, qualora ne fosse accertata la consistenza, andrebbe prevista apposita copertura.

Per quanto concerne invece la stima del recupero di gettito relativa al comma 213 sembra, ad una prima analisi, che la disposizione sia indirizzata esclusivamente ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007³⁵.

Se così fosse è evidente che la portata finanziaria della norma stimata in un recupero di gettito avrà un effetto temporaneo e un andamento decrescente nel tempo di cui la RT non sembra dare conto, limitandosi a indicare il maggior introito complessivo.

A ciò si aggiunga che con le maggiori somme accertate a tale titolo e previa verifica di compatibilità finanziaria, si finanzierà un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e per il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria; va da sé che se le maggiori entrate dovessero avere un andamento decrescente nel tempo, così come è verosimile ipotizzare, per evitare disallineamenti finanziari dovuti alla copertura degli oneri, da sostenere per implementare il piano straordinario in discorso, con risorse finanziarie che tendono ad azzerarsi con il passare del tempo, occorrerebbe garantire che anche le spese in questione prevedano un profilo temporale limitato e comunque coerente con l'andamento delle fonti di copertura.

³⁵ Si rammenta al riguardo la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007, nella quale si disciplina che a decorrere dal 1° gennaio 2008 per il recupero dei crediti vantati a titolo di spese di giustizia derivanti da provvedimenti passati in giudicato, il Ministero della giustizia provvederà a stipulare con una società interamente posseduta da Equitalia (attualmente Equitalia giustizia) apposita convenzione.

Ulteriore questione da porre concerne l'eventualità che le convenzioni da stipulare potrebbero recare, per la loro stessa natura, oneri a titolo di compenso ed aggio che la RT non sembra aver preso in considerazione.

Si tratta di un complesso di questioni su cui appaiono indispensabili specifici chiarimenti.

Commi 216 - 227

Il comma 216 prevede una modifica dell'articolo 36 del codice penale per cui, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del Ministero della giustizia al medesimo articolo 36.

I commi 217-218 stabiliscono che un'analogha modalità di pubblicazione sia prevista anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d'autore e, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell'ente ad una sanzione interdittiva.

La RT afferma, in relazione al comma 216, che la disposizione interviene sulla semplificazione della pubblicazione delle sentenze penali a mezzo stampa, disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito *internet* e la contestuale pubblicazione di un avviso di dimensione ridotte sui quotidiani.

Inoltre, aggiunge che l'andamento delle spese di pubblicazione delle sentenze degli ultimi quattro anni ha evidenziato un costo medio di 3.692.029,15, con un picco di circa 5 milioni di euro sostenuto nell'anno 2008. Il risparmio complessivo annuo, pertanto, al netto delle spese che si dovranno sostenere per gli avvisi di dimensione ridotta, è pari a circa 3 milioni di euro, ossia, pari all'80 per cento del costo totale attualmente sostenuto.

L'allegato 7 non evidenzia i risparmi derivanti dalle misura in esame.

Al riguardo per i profili di copertura, anche alla luce delle indicazioni metodologiche riportate dalla RT, non vi sono osservazioni.

Il comma 219 prevede che, per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

La RT riferisce che il dispositivo indicato al comma 219 prevede una riserva di finalizzazione in favore dell'edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle attuali disponibilità del FAS/Fondo infrastrutture relative alla nuova programmazione 2007/2013. Trattandosi di disponibilità già esistenti a legislazione vigente, non sussistono maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse, infatti, verranno assegnate dal CIPE per le diverse annualità compatibilmente con le disponibilità annuali esistenti sul Fondo infrastrutture.

L'allegato 7 non evidenzia importi riferiti alle norme in esame, tenuto conto che le risorse che affluiscono al fondo *ex* articolo 7-*quinquies*, comma 1, decreto-legge n. 5 del 2009 per effetto delle disposizioni in esame sono destinate a finalità di spesa per la giustizia.

Al riguardo per i profili di copertura, andrebbero acquisiti elementi circa l'effettiva compatibilità dell'utilizzo delle risorse in questione, sia in considerazione della peculiare proiezione temporale degli effetti di cassa tipica degli stanziamenti del FAS, che della ripartizione delle stesse tra finalizzazione di spesa di parte corrente e in conto capitale. Ciò tenuto anche conto anche che il dispositivo di spesa in esame prefigura interventi sia di mera manutenzione che di ristrutturazione.

In proposito, da punto di vista metodologico, pur trattandosi di dispositivo chiaramente compatibile con un limite massimo di spesa, andrebbe comunque fornito un quadro degli interventi programmati, da cui sia possibile trarre conclusioni circa l'effettiva adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle finalità stabilite dalla norma.

Il comma 220 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipuli con le regioni una o più convenzioni per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia, che saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

La RT ribadisce il contenuto della norma. Conseguentemente, conclude la RT, la disposizione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, andrebbe verificato l'eventuale effetto di dequalificazione della spesa, trattandosi delle risorse del FAS.

Il comma 221 stabilisce che i risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

La RT afferma che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalle suddette disposizioni, affluiscono al Fondo Unico per

la Giustizia di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, previa emanazione di apposito provvedimento per l'accertamento del relativo ammontare delle citate risorse e per l'individuazione dei pertinenti capitoli di spesa da ridurre in corrispondenza, da destinare al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

Al riguardo, trattandosi di dispositivo avente un mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare.

I commi 222- 227 stabiliscono che:

a) le amministrazioni dello Stato comunichino annualmente all'Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie , nonché le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica , accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato, ovvero che siano stati trasferiti a fondi immobiliari. A tale riguardo definisce la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi , stipula e rinnova i contratti di locazione e consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che ne assumono ogni responsabilità ed onere. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Le risorse del

Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. L'Agenzia del Demanio, sulla base dell'elenco degli immobili di proprietà di terzi, comunicati dalle suddette Amministrazioni dello Stato, elabora un piano di razionalizzazione degli spazi. Le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri;

b) si ridefiniscono, sostituendo i commi 436 e 437 dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'art. 14-*bis*, comma 3, lettera f), del decreto-legge n. 112 del 2008, le modalità di alienazione da parte dell'Agenzia del Demanio di beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco, mediante trattativa privata, o mediante asta pubblica, ovvero, invito pubblico ad offrire, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. Si prevede, inoltre, che le spese connesse alla pubblicità delle relative, procedure concorsuali, sono poste a carico dello Stato. Si prevede, altresì, che per le suddette alienazioni è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto, laddove in caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria ai medesimi soggetti, il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita;

c) si dispone che le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscano al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009;

d) si prevede che Consip S.p.A concluda accordi quadro, cui le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui alla presente norma.

La RT afferma che la riunificazione in capo al Demanio, già competente in materia di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni statali, del coordinamento e delle procedure di locazione passiva, comporta un effetto positivo in termini di generale contenimento della spesa pubblica.

Tale effetto consegue al monitoraggio e coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli spazi necessari alle Amministrazioni statali, sia con riguardo all'utilizzo di immobili pubblici, sia con riguardo a quelli di proprietà privata, consentendo di incidere in termini di contenimento della spesa su entrambi i fronti e al tempo stesso di assicurare un monitoraggio e una razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A ciò si aggiunge il vantaggio che consegue dall'attività sistematica da parte dell'Agenzia del Demanio di operazioni di permuta con gli enti territoriali finalizzate ad ottimizzare i rispettivi portafogli immobiliari. La medesima consente infatti di ottenere effetti reali sul bilancio

statale riducendo di fatto gli oneri per locazione passiva connessi all'utilizzo di proprietà privata.

Dagli effetti di quanto sopra illustrato è possibile ipotizzare, prosegue la RT, un risparmio per l'erario che è valutabile in linea di massima, ed indicativamente, in 65 milioni di euro annue dal 2011, tenuto conto dell'ordine di grandezza complessiva per le spese di locazione sostenute dalle amministrazioni centrali di cui al prospetto a seguire.

Tali risparmi dovrebbero essere calcolati sul complesso delle citate locazioni, al netto delle risorse destinate al fondo immobili pubblici – FIP, la cui gestione è già attualmente unificata in capo al Demanio, considerato che per tali spese la razionalizzazione dovrebbe risultare già definita. Il suddetto ammontare complessivo delle spese per locazioni delle amministrazioni centrali, in base alla proposta normativa, al netto della riduzione di 65 milioni complessiva, andrebbe a confluire dal 2011 in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (nel quale dovrebbero confluire anche le citate risorse del FIP)

MINISTERO	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	56,1
Ministero dello sviluppo economico	13,0
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	43,4
Ministero della giustizia	23,8
Ministero degli affari esteri	1,2
Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca	7,0
Ministero dell'interno	435,4
Ministero ambiente tutela del territorio e del mare	7,5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3,7
Ministero della difesa	3,3
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	8,1
Ministero per i beni e le attività culturali	23,4
TOTALE	625,8

Per motivi prudenziali, la RT non ritiene di dover ascrivere al momento effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in conseguenza dell'attività di monitoraggio e razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, verificabili a consuntivo tenuto conto che viene mantenuta l'attuale disciplina di cui all'articolo 2, commi 618 e 619 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che prevede l'imputazione delle manutenzioni a specifici capitoli di parte corrente e conto capitale, con effetti riduttivi che sono già stati considerati a legislazione vigente in sede di definizione della manovra 2008).

In merito alla semplificazione delle procedure di vendita del patrimonio immobiliare, la RT afferma che le misure in esame, finalizzate a snellire le procedure di vendita e a consentire una migliore collocazione degli immobili, sono destinate a garantire

maggiori entrate per lo Stato. Sebbene una puntuale quantificazione sia possibile solo in sede di concreta applicazione, si ritiene che una previsione di massima per gli anni 2010 e 2011 possa attestarsi rispettivamente intorno ai 250 milioni di euro e ai 350 milioni di euro l'anno, qualora vadano a definirsi le procedure di valorizzazione in corso.

La RT precisa infine che, con specifico riferimento alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, si presume che per il biennio 2010-2011 possa derivare un maggior gettito complessivo, verificabile a consuntivo, quale conseguenza dell'operazione di ottimizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e di accorpamento delle sedi, a fronte del quale tuttavia per ragioni di prudenza si ritiene di non dover ascrivere in sede revisionale effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica.

L'allegato 7 evidenzia un incremento di risorse in relazione alle norme di cui al comma 222 (65 milioni dal 2011) e al comma 223 (250 milioni per il 2010 e 350 milioni per il 2011).

Al riguardo, non appaiono chiari gli effetti delle norme che possono essere realmente scontati ai fini del quadro finanziario complessivo del provvedimento.

In particolare, si ricorda le disposizioni in esame intervengono sulla normativa relativa alle dismissioni immobiliari, che nel corso degli anni passati è stata più volte modificata, associandosi ogni volta effetti di maggior gettito alle modifiche introdotte. A tale riguardo, si rileva che la RT si limita ad indicare un obiettivo da realizzare, senza

fornire alcun elemento utile ai fini della verifica della quantificazione degli effetti finanziari associati alle norme stesse, come riportati dall'Allegato 7 (pari a 250 mln per il 2010 e a 350 mln per il 2011). In particolare il comma 223, modificando i commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, prevede la possibilità che l'Agenzia del demanio proceda ad alienazioni anche in blocco, estende la possibilità di ricorrere alla trattativa privata, in quanto il tetto massimo consentito viene elevato da 100.000 a 400.000 euro e modifica la formazione del prezzo in sede di asta. In relazione a tali aspetti, sarebbe utile disporre di dati e stime puntuali, rispetto al numero ed al valore degli immobili che potranno essere ricompresi nelle nuove procedure di alienazione.

In particolare, si osserva, che, nonostante, per motivi prudenziali, la RT abbia ritenuto di non ascrivere effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, all'ipotizzato risparmio per l'erario di 65 milioni di euro annui dal 2011 (comma 222), l'allegato 7 alla medesima relazione tecnica evidenzia, altresì, una variazione pari al suddetto risparmio sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto, anche in riferimento alla citata norma.

Appare altresì opportuno acquisire un chiarimento in merito all'eventuale sussistenza del rischio di riclassificazione dell'operazioni di dismissione e locazione immobiliare previste dalle disposizioni in base ai criteri contabili europei.

Comma 228

Il comma in discorso dispone, al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree della regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed in via sperimentale per il solo anno 2010, l'applicazione dell'imposta sostitutiva, nella misura del 20%, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali, da applicarsi sui soli redditi da locazione di immobili ubicati nella provincia de L'Aquila.

Tale imposta sostitutiva sarà applicata facoltativamente dal locatore persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, sul canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 (c.d. contratti a canone concordato); la base imponibile è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'IRPEF.

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'IRPEF ed ai fini dell'acconto per l'anno 2011 non si tiene conto delle disposizioni agevolative recate dalla norma in questione.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame il direttore dell'Agenzia delle entrate provvederà ad emanare un provvedimento nel quale si stabiliscono le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva in argomento.

La RT quantifica gli effetti di minor gettito utilizzando i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008, dalle quali risulta un ammontare di redditi da locazione a "canone concordato" di immobili situati in zone ad alta densità abitativa nella provincia de L'Aquila, estrapolato all'anno 2010, per un valore di circa 6 mln di euro.

A tale dato devono aggiungersi tutti i contratti a canone concordato stipulati in zone differenti da quelle ad alta densità abitativa e per i quali non si possono reperire dati dettagliati; a tal fine la RT ipotizza che la quantificazione presentata possa esser raddoppiata e, al netto delle deduzioni vigenti, raggiunge una stima dei redditi per locazioni a canone concordato pari a circa 12 mln di euro.

Utilizza poi il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni presentate nel 2008 ed estrapolati al 2010, al fine di definire l'aliquota marginale media, che risulta esser pari al 32%.

Applicando tale aliquota all'ammontare di redditi per 12 mln di euro ottiene una stima della perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 3,85 mln di euro, a cui va aggiunta la perdita per addizionale regionale (pari a 0,17 mln di euro) e comunale (pari a 0,06 mln di euro).

Procede poi al calcolo del maggior gettito riveniente dall'imposta sostitutiva ad aliquota unica del 20%, ottenendo un valore pari a 2,4mln di euro³⁶.

³⁶ Dato così ottenuto: 12mln *20%.

In termini di competenza il minor gettito ascrivibile alla disposizione in argomento, dato dalla differenza delle variazioni citate, è pari a circa 1,7 mln di euro.

Per l'andamento di cassa considera un acconto IRPEF pari al 75%, e un acconto sull'addizionale comunale del 30%; inoltre in via prudenziale indica una perdita di gettito già sui versamenti in acconto per l'anno 2010, in applicazione del metodo "previsionale", ipotizzando che vi ricorra il 50% dei beneficiari.

Pertanto gli effetti finanziari saranno pari ad una perdita di gettito di 1,45 mln di euro per l'anno 2010, a 0,24 mln di euro per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 si avrà un recupero di gettito pari a 0,01 mln di euro.

Al riguardo si evidenzia la prudenza con la quale è improntata la quantificazione e la correttezza della stessa nel presupposto dei dati e degli elementi utilizzati; tuttavia, è necessario un chiarimento su una questione interpretativa, che potrebbe generare effetti di gettito.

Infatti la norma fa riferimento agli alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009; dette aree, tuttavia, non si riferiscono alla sola provincia de L'Aquila (che anzi ne è interessata solo in parte), ma anche a zone ubicate nelle province di Teramo e Pescara.

Occorrerebbe quindi chiarire specificamente l'ambito di applicazione della disposizione in parola, in quanto tale problematica potrebbe creare incertezze interpretative con conseguenti ricadute in termini finanziari, di incremento del minor gettito, nonché di contenzioso; ciò a maggior ragione considerando che vengono

demandati ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni utili ai fini dell'attuazione della disciplina in argomento.

Commi 229-230

Il comma 229 prevede la riapertura dei termini³⁷ per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

La vigente disciplina, recata dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 prevedeva la medesima disciplina ma, in virtù di diverse proroghe, si riferiva alla rivalutazione dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2008.

La riapertura dei termini avviene pertanto per due anni e conseguentemente modifica anche i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione della perizia giurata, che slittano ambedue al 31 ottobre 2010.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo e sull'importo della seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

³⁷ Si rammenta che la disposizione originaria è quella recata dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448 del 2001 e che l'ultima proroga della disciplina in oggetto è intervenuta sia con l'articolo 1, comma 91, della Legge n. 244 del 2007 (LF per il 2008), sia con l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 97 del 2008.

Il maggior valore acquisito viene riconosciuto ai fini fiscali ed è assunto a base della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze da cessione.

Il comma 230 dispone che le entrate derivanti dalla rivalutazione in esame affluiscono al fondo di cui al successivo comma 250 del disegno di legge in questione; pertanto vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

La RT basa la stima sui dati di competenza relativi ai versamenti effettuati con modello unico di versamento (F24) nel 2006 e nel 2007, in virtù della proroga disposta dalla citata LF per il 2008 e successive modifiche, sulla rideterminazione dei valori dei beni in questione posseduti al 1° gennaio 2008; detti versamenti risultano pari a circa 1.611mln di euro per la rivalutazione dei valori di partecipazione e a circa 902mln di euro per la rivalutazione del valore dei terreni.

Inoltre, in via prudenziale, utilizza l'ipotesi di una percentuale di adesione pari ad un terzo, che usa al fine di abbattere i valori risultanti dai versamenti effettuati con F24; tiene poi conto che dai dati di consuntivo la quota assoggettata a versamento rateizzato risulta pari all'82% per le partecipazioni, mentre per i terreni la quota scende al 77%; infine, così come peraltro fatto nelle precedenti RT annesse ai provvedimenti di proroga della disciplina in esame, considera in via prudenziale che l'importo di gettito stimato sia ridotto del 10% per gli effetti negativi conseguenti al minor gettito sulle plusvalenze.

Dati tali presupposti, quantifica il maggior gettito netto per cassa, pari a circa 350mln di euro per il 2010 e pari a circa 175mln di euro per il 2011 ed il 2012.

Al riguardo, nel condividere la scelta dell'utilizzo dei dati di consuntivo risultanti dai versamenti effettuati con F24, così come l'impostazione metodologica, che risulta improntata su criteri di prudenza, si evidenzia uno spunto di riflessione.

Infatti, con riferimento specifico alle partecipazioni il quesito è se l'abbattimento ad un terzo dei valori di riferimento possa riflettere correttamente l'attuale andamento congiunturale, che negli ultimi periodi ha evidenziato rilevanti flessioni delle quotazioni, che inevitabilmente si ripercuotono sui valori delle partecipazioni.

A ciò potrebbe aggiungersi anche un atteggiamento attento da parte degli operatori economici, che in tale situazione di crisi e di difficoltà di liquidità potrebbero decidere di non rivalutare le proprie partecipazioni, che peraltro, se rivendute in un lasso di tempo ridotto rispetto al momento della rivalutazione (che rappresenta una delle condizioni determinanti per la quale gli operatori scelgono di aderire alle rideterminazioni dei valori in parola), potrebbero non dar luogo, nella situazione attuale, a plusvalenze.

Queste considerazioni, che si riflettono sull'appetibilità della proroga delle rivalutazioni in parola, inducono a chiedere chiarimenti in merito all'effettivo grado di prudenza rappresentato nella stima del valore di rivalutazione delle partecipazioni.

Comma 231

Con il comma in questione, si dispone, a decorrere dal 10 gennaio 2010, il recupero delle somme dovute all'erario dagli enti locali ai sensi dei commi 12 e 13 dell'articolo 31 della legge n. 289 del 2002; detto recupero avverrà mediante rateizzazione in venti annualità con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.

A tal fine il Ministero dell'interno provvederà, entro il 31 marzo 2010, a fornire agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

Detta disciplina si rende necessaria al fine del completamento della riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali, a causa della insufficienza di trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non è stato possibile operare le riduzioni previste da specifiche disposizioni normative di attribuzione di entrate proprie³⁸.

La RT non considera la norma così come non sono ascritti effetti di gettito nel quadro riepilogativo.

Al riguardo, nell'ipotizzare una compensazione tra importi da recuperare e trasferimenti da effettuare nei confronti degli enti locali a

³⁸ Si rammenta in proposito che con l'articolo 61 del d.lgs. n. 466 del 1997 le province sono state dotate di entrate tributarie proprie attraverso l'istituzione dell'imposta provinciale sulla trascrizione e l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. L'assegnazione di tali entrate è stata compensata con una riduzione dei trasferimenti. L'articolo 10, comma 11, della legge n. 133 del 1999 ha trasferito alle province ed ai comuni anche l'addizionale sul consumo di energia elettrica e ciò ha comportato un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali. Infine ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 i trasferimenti a detti enti sono stati ulteriormente ridotti a causa del trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico ed amministrativo dagli enti locali alle dipendenze della pubblica istruzione.

cui la disposizione è indirizzata, occorre evidenziare un aspetto di natura squisitamente finanziaria.

Infatti, la rateizzazione ventennale creerà sfasamenti temporali in termini di cassa per l'acquisizione delle somme in questione da parte dell'erario, rispetto all'attuale rateizzazione di dieci anni, prevista dal comma 4 dell'articolo 3 del DM 372 del 2003 (in attuazione della disciplina contenuta nel citato articolo 31 della legge n. 289 del 2009), nonché un aggravio di oneri per gli enti locali in termini di maggiori interessi.

Si chiedono pertanto chiarimenti in merito all'entità di tali effetti di cassa.

Commi 232 - 234

Le norme dispongono che con DPCM vengano individuati specifici progetti³⁹, ricompresi nei corridoi europei TEN-T, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare non superiore a 10 mld di euro e relativo all'insieme dei progetti, l'avvio della realizzazione del progetto definitivo subordinatamente alla condizione che:

- il costo del lotto inizialmente autorizzato sia integralmente finanziato e che la relativa copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o

³⁹ Il costo del singolo progetto deve essere superiore a 2 mld di euro e avere una durata superiore a 4 anni ed inoltre, il progetto non può essere suddivisibile in lotti di importo inferiore al miliardo di euro.

dell'Unione europea, costituiscano almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di particolare interesse strategico, il 10 per cento;

- sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell'opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali;
- l'affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi.

Dalla determinazione del CIPE non devono derivare a carico del soggetto aggiudicatore nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi privi dell'integrale copertura finanziaria. Il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto, assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera o di corrispondere l'intero contributo finanziato, assegnando successivamente in via prioritaria le risorse disponibili fino al completamento dell'opera in base al cronoprogramma contenuto nella relazione di accompagnamento al progetto definitivo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, appare opportuno fornire un supplemento di informazioni relativamente ai possibili effetti finanziari sulla finanza pubblica derivanti dall'impegno che il CIPE assume, con l'autorizzazione al primo lotto, a finanziare l'intera opera o di corrispondere l'intero contributo finanziato. Sul punto si segnala che

con l'autorizzazione al primo lotto risulta finanziato, a seconda dei casi, il 10 o il 20 per cento del costo complessivo dell'intera opera e che il CIPE per effetto dell'impegno assunto potrebbe essere chiamato a finanziare successivamente quote consistenti del costo dell'opera.

Comma 235

Il comma in esame modifica la vigente disciplina recata dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di operazioni di finanziamento che la Cassa depositi e prestiti s.p.a. può effettuare nei confronti di Stato, regioni, enti locali, enti pubblici, organismi di diritto pubblico, nonché a favore di piccole e medie imprese.

In particolare per tali ultimi soggetti la modifica recata dal comma in esame concerne la possibilità che i finanziamenti possano avvenire, oltre che tramite l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, anche mediante la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione del risparmio (SGR), il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti.

Si autorizza a tal fine lo Stato a sottoscrivere per l'anno 2010 quote di società di gestione del risparmio⁴⁰, per un valore fino a 500mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento

⁴⁰ Le società di gestione del risparmio (c.d. SGR) gestiscono i patrimoni dei fondi comuni e sono autorizzate a gestire portafogli, istituire e gestire fondi pensione, svolgere attività connesse o strumentali ovvero prestare servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi.

mobiliare di tipo chiuso⁴¹, destinati ad investitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minore dimensione.

La RT non considera la norma, mentre gli effetti finanziari concernenti la sottoscrizione di quote di società di gestione per un valore fino a 500mila euro per il solo anno 2010, sono riportati nel prospetto riepilogativo nell'importo massimo.

Al riguardo non si hanno osservazioni per quanto di competenza, trattandosi di un tetto massimo di spesa, tranne che per evidenziare l'eventualità che operazioni di sottoscrizione di quote di società di gestione del risparmio, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare con l'obiettivo specifico di rafforzare il patrimonio e l'aggregazione di imprese di minore dimensione, comportino di fatto l'assunzione da parte dello Stato di capitale di rischio, per il quale potrebbero verificarsi perdite di valore delle quote sottoscritte e connesse ai titoli gestiti dalle SGR.

Se infatti l'impatto finanziario è correttamente quantificato nell'Allegato 7, con stretto riferimento all'ammontare di quote da sottoscrivere in SGR, andrebbe forse considerata l'eventualità di effetti in termini patrimoniali connessi alla perdita di valore, in linea capitale, delle quote sottoscritte.

⁴¹ I fondi comuni sono patrimoni privi di personalità giuridica, suddivisi in quote di proprietà dei partecipanti la cui gestione è affidata alle SGR; il patrimonio del fondo è distinto da quello della società di gestione. Nei fondi comuni di investimento chiusi, a differenza di quelli aperti per i quali i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote al valore di mercato, il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate e ben si prestano al finanziamento di attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese, nel loro periodo di avvio o di sviluppo dell'attività intrapresa.

Comma 236

La disposizione provvede ad incrementare di 200 mln per ciascuno degli anni 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta in relazione alle attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Alla relativa copertura si provvede per il 2010 mediante riduzione del FAS e per il 2011 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

La RT non contiene dati aggiuntivi rispetto al contenuto della disposizione stessa. L'Allegato 7 indica maggiori spese in conto capitale pari a 200 mln per ciascuno degli anni 2010 e 2011, con riferimento a tutti i saldi di finanza pubblica, nonché la riduzione del FAS per l'anno 2010, sempre in ragione di 200 mln sui tre saldi. Non è invece indicata esplicitamente la riduzione del citato Fondo per la copertura dell'onere relativo al 2011.

Al riguardo, nulla da osservare in merito alla quantificazione, dato che l'onere di cui alla disposizione in esame si configura come un limite di spesa.

Rispetto all'utilizzazione della copertura a valere sul FAS - per quanto riguarda l'anno 2010 - si rileva che l'Allegato 7 non sembra tenere conto del coefficiente di spendibilità di norma utilizzato con riferimento al saldo netto da finanziare (pari a circa 3:1) ai fini della compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto della

P.A., in relazione all'articolata procedura richiesta dai relativi pagamenti⁴².

Va inoltre chiarito se la copertura del 2011 è inglobata nella riduzione del citato Fondo di cui all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, che assomma complessivamente a 4.396,2 mln per l'anno 2011, dato che nell'All. 7 il comma in questione non è indicato tra quelli che danno luogo alla riduzione del suddetto Fondo.

Commi 237 e 238

Il comma 237 autorizza la spesa di 50 mln di euro per il 2010 per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 296 del 2006, in favore delle emittenti locali.

Il comma 238 prevede che ai conseguenti oneri si provveda con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, al netto delle risorse necessarie per far fronte ad impegni già assunti e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. L'applicazione del comma 237 è condizionata all'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili in virtù delle previste revoche. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma

⁴² Cfr. in proposito la Nota della RGS depositata presso la Commissione bilancio del Senato in data 29 ottobre 2008.

237 anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle norme, alle quali non sono ascritti effetti nell'allegato 7.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le somme oggetto di revoche sarebbero state comunque riutilizzate ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992.

Comma 239

La norma dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti anche per i profili di carattere finanziario, per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, siano individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 mln di euro nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dall'articolo 7-bis del decreto legge n. 137 del 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 240

La disposizione destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse, pari a 1 miliardo di euro, assegnate dalla Delibera CIPE del 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Tali risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e il Ministero dell'ambiente. L'accordo definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

La RT precisa che la delibera CIPE del 6 novembre 2009 ha disposto un'assegnazione complessiva in favore del Ministero dell'ambiente di 1.000 mln di euro, di cui 900 mln a valere sul FAS/Fondo infrastrutture e 100 mln a valere sul FAS/Fondo strategico per il Paese. Trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente la disposizione non comporta maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 241 - 243

Il comma 241 stabilisce che per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, la devoluzione annuale di quote di entrate ad alcune Autorità indipendenti.

Si espongono di seguito gli effetti finanziari della predetta assegnazione di risorse, come indicati dal testo.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono attribuite le seguenti entrate:

Milioni di euro

	2010	2011	2012
Legge 576/1982 (art. 23): entrate dell'<u>ISVAP</u> (contributi di vigilanza; ricavi della vendita di beni immobili e mobili; altre entrate)	2,2	2,2	2,2
Legge 481/1995 (art. 2, c. 38): entrate dell'<u>Autorità per i servizi di pubblica utilità</u> (contributi a valere su una quota dei ricavi dei soggetti esercenti il servizio)	8,4	8,4	8,4
Legge 249/1997 (art. 1, c. 6): entrate dell'<u>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</u> (contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva)	6	5,9	5,9
Legge 266/2005 (art. 1, c. 67): entrate dell'<u>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</u> (contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza, fissati secondo parametri stabiliti dalla legge e finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento)	7	7,7	7,7

All'Autorità garante per la protezione dei dati personali sono attribuite le seguenti entrate:

	2010	2011	2012
Legge 576/1982 (art. 23): entrate dell'<u>ISVAP</u> (contributi di vigilanza; ricavi della vendita di beni immobili e mobili; altre entrate)		1,6	1,6
Legge 481/1995 (art. 2, c. 38): entrate dell'<u>Autorità per i servizi di pubblica utilità</u> (contributi a valere su una quota dei ricavi dei soggetti esercenti il servizio)		3,2	3,2
Legge 249/1997 (art. 1, c. 6): entrate dell'<u>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</u> (contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva)		3,6	3,6
Legge 266/2005 (art. 1, c. 67): entrate dell'<u>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</u> (contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza, fissati secondo parametri stabiliti dalla legge e finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento)		3,6	3,6

All'Autorità garante per l'esercizio del diritto di sciopero sono attribuite le seguenti entrate:

	2010	2011	2012
Legge 576/1982 (art. 23): entrate dell'<u>ISVAP</u> (contributi di vigilanza; ricavi della vendita di beni immobili e mobili; altre entrate)	0,1	0,1	0,1
Legge 481/1995 (art. 2, c. 38): entrate dell'<u>Autorità per i servizi di pubblica utilità</u> (contributi a valere su una quota dei ricavi dei soggetti esercenti il servizio)	0,3	0,3	0,3
Legge 249/1997 (art. 1, c. 6): entrate dell'<u>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</u> (contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva)	0,3	0,3	0,3
Legge 266/2005 (art. 1, c. 67): entrate dell'<u>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</u> (contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza, fissati secondo parametri stabiliti dalla legge e finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento)	0,3	0,3	0,3
Legge 335/1995 (art.13) entrate della <u>Commissione di vigilanza sui fondi pensione</u> (contributi dei fondi pensione)	1	1	1
Legge 449/1997 (art.59 c.39) Contributi di solidarietà datori di lavoro	1	1	1

La norma prevede che a fini di perequazione siano stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle Autorità chiamate a versare i predetti contributi: tale reintegro deve avvenire a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle Autorità percipienti che alla medesima data presentino un avanzo di amministrazione

La RT non considera la disposizione.

L'allegato 7 non evidenzia gli effetti derivanti dalla norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero anzitutto acquisiti elementi idonei a comprovare la asserita neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che essa prevede, nell'immediato, il versamento di risorse in favore di talune Autorità e la successiva restituzione delle medesime, in tempi differiti, al bilancio dello Stato.

Inoltre, per i profili di stretta quantificazione, non essendo stati forniti dati in ordine all'entità, alle finalizzazioni attuali e all'effettiva disponibilità delle risorse indicate dal testo, andrebbe anche chiarito se il loro utilizzo per finalità non previste possa pregiudicare il completamento di altri interventi per i quali siano stati già assunti impegni di spesa.

Il comma 242 prevede che le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, (che prevede l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini di finanziamento iniziative in favore dei consumatori)

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio. Tale disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (comma 243).

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che le iniziative in favore dei consumatori sono finanziabili nel solo limite delle risorse effettivamente riassegnate, andrebbero comunque acquisiti elementi idonei a comprovare che a valere delle risorse in lordo non siano già stati assunti impegni di spesa.

In tal senso, andrebbero altresì richieste indicazioni in merito al profilo cronologico delle spese finanziabili per interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici verificatisi nell'ultimo triennio, per cui si può ipotizzare la natura economica di spese in conto capitale, a fronte della finalizzazione a cui erano originariamente destinate le risorse, riconducibili alle spese correnti per Interventi, ed alla coerenza dei relativi impatti anche sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, dal punto di vista metodologico-contabile, va rilevato che il dispositivo provvede alla nuova destinazione di risorse di

competenza del 2009, da operarsi entro il 2009, nell'ambito però dei contenuti di un atto normativo (la legge finanziaria) che per sua natura interessa la manovra correttiva per l'esercizio finanziario 2010. Decisivo è al riguardo il giorno di entrata in vigore della legge.

Commi 250 e 251

Il comma 250 provvede a disciplinare le modalità e le procedure contabili riguardanti l'utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009 (riguardante il c.d. scudo fiscale), come integrate dal decreto-legge n. 135 del 2009. In particolare, la norma dispone - secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 7 del presente disegno di legge finanziaria nella sua versione originaria - il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Viene poi specificato che alla destinazione delle disponibilità del predetto fondo provvederanno decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui schemi saranno corredati di relazione tecnica e saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari; la misura massima è quella riportata nell'Elenco 1 allegato al provvedimento in esame, che

enumera una serie di interventi, a ciascuno dei quali è associato un importo con riferimento a ciascun anno del triennio 2010-2012⁴³.

Si stabilisce infine che la quota delle disponibilità del fondo di cui al comma stesso, non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per un importo pari a 689 mln per il 2010, 1.991 mln per il 2011 e 182 mln per il 2012, è destinata, attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non sussistono in bilancio risorse sufficienti.

Il comma 251 rende validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 168 del 2009.

Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce poi che la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 mln, ai quali si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 168.

La RT afferma che una quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, come integrate dal decreto-legge n. 168 del 2009, valutata in 3.716 mln per il 2010, è destinata alla copertura di norme inserite nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati; si afferma poi che tale disponibilità è integrata di 270 mln per tenere conto del gettito

⁴³ Nella fattispecie, l'unico intervento che indica importi anche per gli anni 2011 e 2012, oltre che per il 2010, è quello in materia di agricoltura, relativo al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi.

previsto in relazione all'articolo 19 del decreto-legge n. 135 del 2009, in materia di recupero di aiuti di Stato.

Si specifica infine che il predetto ammontare complessivo, valutabile in 3.936 mln per l'anno 2010, è contestualmente utilizzato per complessivi 100 mln, per tenere conto della riserva destinata al rifinanziamento degli interventi per le "piccole opere" degli enti locali, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 (50 mln dei quali ai sensi del comma 43).

La RT allegata all'A.C. 2975, di conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 24 novembre 2009, quantifica una minore entrata relativa all'acconto IRPEF pari a 3.716 mln, alla quale corrisponderà una maggiore entrata da recuperare successivamente a saldo nel corso del 2010⁴⁴. L'onere gravante sul 2009 sarebbe stato coperto attraverso il maggior gettito derivante dalle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate in relazione all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. scudo fiscale, relativo ad attività rimpatriate o regolarizzate in Italia tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2009).

Con riferimento alle partite iscritte al conto sospeso con la Tesoreria, **la RT** spiega che si tratta di pagamenti da regolare contabilmente, effettuati mediante anticipazioni della Tesoreria statale, esplicitando le casistiche che danno luogo alle scritturazioni in conto sospeso ed indicandone l'entità complessiva, che risulta pari a circa 8.395 mln alla data del 31/5/2009. Si afferma poi che, al fine di fornire una parziale soluzione a tale problematica, una quota delle disponibilità del Fondo, per l'importo di 689 mln per l'anno 2010, di

⁴⁴ V. in proposito la trattazione dei commi 6, e 8 dell'articolo 2 del presente provvedimento.

1.991 mln per l'anno 2011 e di 182 mln per l'anno 2012, è destinata a tale sistemazione contabile, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si ricorda che, mentre in occasione della sua introduzione, alla norma relativa allo scudo fiscale non era stato ascritto prudenzialmente alcun gettito⁴⁵, la RT allegata al decreto-legge n. 168 ha associato alla disposizione, sulla base delle stime disponibili in quel periodo, un gettito pari a 3.800 mln per il 2009, utilizzati in ragione di 3.716 mln per coprire i minori acconti IRPEF. In proposito, alla luce dell'avvenuta scadenza del termine del 15 dicembre, appare opportuno acquisire i più recenti dati ufficiali⁴⁶ circa l'ammontare dei capitali regolarizzati e rimpatriati e il conseguente gettito dell'*una tantum*.

Sotto il profilo metodologico occorre poi sottolineare che l'utilizzo di tali entrate *una tantum* per l'alimentazione del citato Fondo per gli anni 2010 (per 2.214 mln) e seguenti (per 213 mln nel 2011 e 160 mln nel 2012), ai fini della successiva utilizzazione per una serie di finalizzazioni, potrebbe dar luogo a un impatto negativo sul saldo strutturale della P.A. (rilevante ai fini del rispetto dei vincoli europei del Patto di stabilità e crescita, per i quali come è noto si considera l'indebitamento netto strutturale delle P.A., depurato anche delle misure *una tantum*), qualora le misure finanziate con il suddetto gettito non rivestano analogamente carattere di *una tantum*. Si precisa

⁴⁵ Se non nella misura simbolica di un euro per sola memoria.

⁴⁶ Si segnala che le proiezioni sull'argomento prospettano un maggior gettito legato al rimpatrio ed alla regolarizzazione delle citate attività finanziarie significativamente superiore rispetto agli importi utilizzati a copertura delle disposizioni in esame.

al riguardo che quanto esposto non ha rilievo ai fini della copertura in termini di contabilità finanziaria per quanto riguarda l'allineamento temporale tra onere e copertura.

Si tratta pertanto di verificare - ma tale analisi non viene svolta nella RT - l'impatto in termini di saldo strutturale delle varie misure che trovano sostanzialmente copertura nel gettito derivante dal cd. scudo fiscale. Sotto questo aspetto è bene tenere presente che l'orientamento metodologico della Commissione europea ai fini della classificazione delle misure come *una tantum* evidenzia una certa asimmetria tra le misure onerose e quelle di copertura, nel senso che si tende ad espandere l'ambito delle misure considerate *one-off* nell'ambito delle seconde e a restringere quello delle prime, in un'ottica di salvaguardia degli equilibri strutturali della finanza pubblica dei Paesi membri⁴⁷.

Passando ad altri aspetti, appare opportuno poi evidenziare che il meccanismo previsto dal decreto-legge n. 168, in base al quale i minori acconti che si determinano nel 2009 vengono coperti con una quota corrispondente delle entrate derivanti dallo scudo fiscale, dopodiché nel 2010 si recupera a saldo quanto non ricevuto in acconto, determina uno sfasamento temporale tra la copertura degli oneri e l'acquisizione delle relative risorse. Infatti, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi avvengono nella gran parte nel mese di giugno (in questo caso del 2010), con la possibilità di effettuare rateazioni fino al mese di novembre. Tale circostanza appare suscettibile di determinare un maggior fabbisogno nei primi mesi del

⁴⁷ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Public finances in EMU 2006, parte II, par. 4.2. Definition and identification of one-off and temporary measures (pp. 110-115).

2010, con un conseguente impatto negativo anche sul debito. In merito a tale circostanza, appare opportuno valutare l'opportunità di fornire copertura per lo meno al maggior onere per interessi.

Per quanto riguarda il comma 250 si formulano poi alcuni rilievi sotto il profilo metodologico, in quanto l'allocazione tra le varie finalizzazioni di rilevanti importi, pari per il 2010 a 2.214 mln, viene effettuata, invece che attraverso un'autorizzazione diretta di spesa nella norma in esame, attraverso successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ci si trova quindi in presenza di una tecnica innovativa rispetto a quelle sperimentate che in parte richiama il funzionamento dei fondi speciali, i quali recano accantonamenti che necessitano, ai fini della concreta utilizzazione, della successiva approvazione di autorizzazioni legislative. In questo caso, tuttavia, il perfezionamento della procedura viene rimandato ad un provvedimento del Governo invece che ad un provvedimento legislativo. Tale scelta appare suscettibile di determinare una certa flessibilità - rilevante sotto il profilo dei rapporti tra Governo e Parlamento - nell'allocazione delle risorse, in quanto gli importi indicati per ciascuna voce rappresentano dei tetti massimi, riducendo in qualche misura la trasparenza della scelta allocativa. Questo aspetto appare particolarmente rilevante con riferimento all'ultima voce del citato Elenco 1, la quale indica un importo di 181 mln nel 2010, 213 mln nel 2011 e 60 mln nel 2012, da destinare ad una pluralità di interventi eterogenei tra di loro (ovvero interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari

per enti locali, funzionalità del sistema giustizia), senza distinguere la quota riservata a ciascuno di essi.

Con riferimento all'ultimo periodo del comma 250, che quantifica nell'ambito dello stesso testo normativo gli importi, con riferimento alle disponibilità del Fondo, che non avrebbero corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto e sarebbero quindi, per questo motivo, utilizzabili per sistemare contabilmente talune partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia, la RT non offre alcun elemento utile a verificare tale quantificazione. Si rileva quindi la necessità di disporre di adeguati elementi volti a chiarire quali siano nel dettaglio le disposizioni in relazione alle quali si determinano appunto, nel complesso, risorse pari a 689 mln per il 2010, 1.191 mln per il 2011 e 182 mln per il 2012, utilizzabili a valere sul bilancio dello Stato, senza provocare alcun impatto sugli altri saldi di finanza pubblica.

Anche in questo caso, merita sottolineare infine che l'operazione è demandata a un successivo strumento amministrativo (gli stessi DPCM di riparto del Fondo).

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>